



STATUTO E REGOLAMENTO

**aggiornamenti del
Consiglio generale 2008**



Statuto Agesci

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – L'Associazione

L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), costituita in Roma nel 1974 dall'unificazione dell'AGI e dell'ASCI, è una Associazione giovanile educativa, che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo i principi ed il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.

L'Associazione, quale iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, vive nella comunione ecclesiale la scelta cristiana.

Nell'azione educativa, l'Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito e tiene conto dell'operato degli altri ambienti educativi.

L'Associazione non ha alcun fine di lucro; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.

Art. 2 – L'Associazione: ambiti di impegno

L'Associazione svolge, nel rispetto della normativa vigente, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

Opera altresì nel campo della Protezione civile, svolgendo attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi nonché attività di formazione e addestramento, con stile, forme ed ambiti d'intervento coerenti con le proprie finalità e tradizioni educative e di servizio.

Nell'ambito della propria proposta educativa, promuove e cura, a livello nazionale e locale, l'edizione di libri, periodici ed altre pubblicazioni.

Art. 3 - Promessa - Legge - Patto associativo

L'Associazione chiede ai propri membri di assumere gli impegni proposti dallo scautismo ed espressi nella Promessa e nella Legge, così formulate:

Promessa scout

“Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:

- per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;
- per aiutare gli altri in ogni circostanza;
- per osservare la Legge scout”.

Legge scout

“La guida e lo scout:

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;
2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout;
5. sono cortesi;

6. amano e rispettano la natura;
7. fanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;
10. sono puri di pensieri, parole ed azioni”.

I membri più giovani dell'Associazione (Coccinelle e Lupetti) hanno una Promessa ed una Legge così formulate:

Promessa lupetto/coccinella

“Prometto, con l'aiuto e l'esempio di Gesù, di fare del mio meglio per migliorare me stesso/a, per aiutare gli altri, per osservare la legge del branco/cerchio”.

Legge lupetto/coccinella

“Il lupetto/La coccinella pensa agli altri come a se stesso/a.

Il lupetto/La coccinella vive con gioia e lealtà insieme al branco/cerchio”.

Esse esprimono i valori dello scautismo in una forma adeguata alla loro età.

La Promessa immette nella fraternità mondiale delle guide e degli scout.

I soci adulti si riconoscono inoltre nel Patto associativo, documento che esprime la sintesi condivisa delle motivazioni che hanno sostenuto la loro scelta di svolgere un servizio educativo in Associazione.

Art. 4 - Gli associati

Membri dell'Associazione, che liberamente ne accettano i principi ed il metodo, sono:

- soci giovani: ragazze e ragazzi, che in essa vivono, con modalità adeguate alle diverse età, una esperienza di crescita personale e di fede;
- soci adulti: donne ed uomini che attuano la loro presenza di servizio nei modi propri dello scautismo realizzando, in quanto membri della Chiesa, la loro vocazione cristiana.

Art. 5 – Soci adulti

I soci adulti sono i Capi, gli Assistenti ecclesiastici e coloro che stanno completando l'iter formativo.

Il servizio dei soci adulti è svolto a titolo gratuito.

Art. 6 – Capi

L'Associazione riconosce i Capi sulla base:

- dell'adesione al Patto associativo;
 - del compimento dell'iter specifico di formazione;
 - dell'appartenenza ad una Comunità Capi o ad una struttura associativa;
 - dello svolgimento di un servizio a qualsiasi livello associativo.
- Sono considerati Capi a disposizione coloro che temporaneamente non svolgono un servizio in Associazione.

Art. 7 - Assistenti ecclesiastici

Gli Assistenti ecclesiastici sono sacerdoti corresponsabili del Progetto educativo scout all'interno delle Unità, delle Comunità Capi e degli altri livelli associativi.

Essi vi esercitano il mandato sacerdotale che viene loro affidato dal Vescovo e insieme con gli altri Capi annunciano e testimoniano la proposta cristiana.

Art. 8 - Archi di età e Branche

Tre sono i momenti educativi dell'Associazione - nell'arco di età dagli 8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20-21 anni - e ad essi corrispondono le branche: Coccinelle e Lupetti, Guide ed Esploratori, Scolte e Rover.

Art. 9 - Rapporti con altre associazioni scout

L'AGESCI partecipa, in quanto membro della Federazione Italiana dello Scouting (FIS), all'Associazione Mondiale delle Guide ed Esploratrici (WAGGGS) ed all'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM) e ne osserva gli statuti ed i regolamenti.

L'AGESCI cura ad ogni livello la formazione alla comprensione internazionale e alla pace e promuove intensi scambi di esperienze educative con le Associazioni estere e gli Organismi internazionali scout.

L'AGESCI collabora con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI).

CAPO II - ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

SEZIONE A) PRINCIPI GENERALI

Art. 10 - Livelli territoriali e strutture

Sul territorio nazionale l'Associazione si articola in quattro livelli di presenza e coordinamento dell'unica realtà unitaria:

- livello di Gruppo
- livello di Zona
- livello regionale
- livello nazionale

Il fine primario delle strutture associative, costituite a livello di Zona, Regione e nazionale, è quello di sostenere le Comunità Capi nel servizio educativo e consentire la partecipazione dei soci alla costruzione del pensiero associativo ed alla definizione delle strategie di intervento dell'Associazione.

I rapporti tra i livelli associativi, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto ad ognuno di essi, sono ispirati a criteri di sussidiarietà.

Art. 11 - Sistema dei Progetti

Nell'ambito delle rispettive competenze ogni livello associativo elabora ed approva un progetto che individua gli obiettivi, le priorità, i tempi e le modalità di intervento.

Il progetto deve essere chiaro, sintetico e verificabile.

I progetti vengono tradotti in programmi che indicano le azioni concrete da intraprendere.

I progetti dei vari livelli associativi si integrano tra loro garantendo la centralità della Comunità Capi nella progettazione dell'intervento educativo e ponendosi in armonia con le idee di riferimento espresse nel Progetto nazionale.

Ogni livello partecipa all'elaborazione del progetto del livello superiore. I progetti di Zona, regionale e nazionale sono impegnativi per il livello stesso ed a supporto e sostegno del livello inferiore.

I progetti elaborati ad ogni livello vengono periodicamente verificati e rinnovati.

Art. 12 - Durata degli incarichi

Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale salvo diverse espresse indicazioni o rinnovo dell'elezione o della nomina per un ulteriore biennio.

Gli incarichi di Capo Guida e Capo Scout, di Capo Gruppo, di membro eletto di Comitati, Commissioni e Collegi, di Incaricati nominati ed eletti e di Consigliere generale non possono essere ricoperti per un periodo superiore ai sei anni consecutivi; la durata è riferita alla permanenza nel medesimo organo in cui è avvenuta l'elezione o la nomina.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Art. 13 - Diarchia

Ogni incarico, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente ad una donna e ad un uomo, salvo diversa espresa previsione del presente Statuto.

In ogni caso, va comunque garantito un equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.

Art. 14 - Collegialità

I Comitati, ad ogni livello sono organi collegiali: tutti i componenti il collegio hanno pari dignità e ciascuno è responsabile dell'adempimento dei compiti assegnati al Comitato dallo Statuto e delle decisioni del collegio stesso.

In essi:

- I Responsabili di Zona, i Responsabili regionali e i Presidenti del Comitato nazionale sono eletti al ruolo e le loro funzioni e compiti sono descritti nello Statuto;
- Gli altri membri del Comitato di Zona sono eletti al collegio ed assumono diversi incarichi in base a delibera del Comitato stesso. Essi svolgono nell'ambito del collegio i compiti previsti dal Regolamento e quelli loro assegnati con delibera dal Comitato stesso;
- Gli altri componenti del Comitato regionale e nazionale sono eletti all'incarico e svolgono nell'ambito del collegio i compiti previsti dal Regolamento e quelli loro assegnati con delibera dal Comitato stesso.

Art. 15 - Incompatibilità esterne

Il Capo che svolge un incarico elettivo o di nomina nell'Associazione tra quelli previsti dall'articolo 12 del presente Statuto non può ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività in organismi partitici o istituzionali se non in accordo con il collegio o il Consiglio o la Comunità Capi nel quale svolge il proprio servizio o di cui è espressione.

La Capo Guida, Il Capo Scout, i Presidenti del Comitato nazionale e gli altri membri eletti o nominati del Comitato nazionale non possono ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, organismi partitici e associazioni, fatti salvi quelli istituzionalmente previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle norme degli altri organismi scoutistici nazionali e sopranazionali cui l'AGESCI aderisce.



Art. 16 – Incarichi elettivi: revoca del mandato

L'assemblea elettiva di ogni livello può revocare il mandato ai Capi che ha eletto a ruolo e/o all'incarico.

La revoca può essere proposta con richiesta scritta e motivata da:

- almeno un terzo dei membri dell'assemblea aventi diritto al voto;
- almeno due terzi dei componenti del consiglio del livello corrispondente aventi diritto al voto.

La delibera di revoca è approvata dall'assemblea a maggioranza degli aventi diritto.

Le norme di attuazione del presente articolo sono demandate ai Regolamenti assembleari dei vari livelli.

Art. 17 – Validità delle sedute e deliberazioni

I Comitati, ai vari livelli associativi, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.

I Consigli di Zona e regionale sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza degli aventi diritto o con la presenza, rispettivamente, della maggioranza dei Gruppi scout della Zona o la maggioranza delle Zone della Regione. Il Consiglio nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. I Consigli a tutti i livelli deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.

I Convegni e le Assemblee ai vari livelli deliberano con la maggioranza semplice dei presenti e, per il loro funzionamento, si dotano di appositi Regolamenti non in contrasto con il presente Statuto e con il Regolamento.

SEZIONE B) LIVELLO DI GRUPPO

Art. 18 - Gruppo

Il Gruppo è l'organismo educativo fondamentale per l'attuazione del metodo. Esso si basa su una Comunità Capi che, per garantire l'attuazione dell'intero ciclo formativo scout, tende a costituire una o più Unità di ciascuna delle branche.

Art. 19 – Unità

Le Unità scout sono costituite dai soci giovani con i loro Capi, Assistenti ecclesiastici e gli altri soci adulti che stanno completando il percorso formativo, e si distinguono in:

- a. Cerchio di Coccinelle e Branco di Lupetti;
- b. Reparto di Guide e Reparto di Esploratori;
- c. Comunità di Scolte e Comunità di Rover;

Le Unità possono essere monosessuali o miste.

Art. 20 - Comunità Capi

I soci adulti presenti nel Gruppo formano la Comunità Capi che ha per scopo:

- a. l'elaborazione e la gestione del Progetto educativo;
- b. l'approfondimento dei problemi educativi;
- c. la formazione permanente e la cura del tirocinio dei soci adulti;
- d. l'inserimento e la presenza dell'Associazione nell'ambiente locale.

La Comunità Capi, nelle forme che ritiene più opportune:

- a. esprime tra i Capi della Comunità Capi un Capo Gruppo e un Capo Gruppo (se si tratta di un Gruppo monosessuale un Capo Gruppo o un Capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo);

b. affida gli incarichi di servizio nelle Unità;

c. propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Gruppo e degli Assistenti ecclesiastici di Unità;

d. cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i soci giovani censiti nel Gruppo (famiglia, scuola, parrocchia, ecc.).

Qualora la Comunità Capi non sia nelle condizioni di ottemperare quanto previsto dal punto a) del comma precedente può chiedere l'autorizzazione al censimento del Gruppo nelle forme previste dal Regolamento.

La Capo Gruppo ed il Capo Gruppo, d'intesa con l'Assistente ecclesiastico di Gruppo ed avvalendosi dell'aiuto della Comunità Capi, curano l'attuazione degli scopi della Comunità Capi e svolgono i compiti loro assegnati dal Regolamento.

La Capo Gruppo ed il Capo Gruppo, congiuntamente, hanno la rappresentanza legale del Gruppo.

Art. 21 - Progetto educativo del Gruppo

Il Progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello scautismo ed al Patto associativo, individua le aree di impegno prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze educative emergenti dall'analisi dell'ambiente in cui il Gruppo opera e indica i conseguenti obiettivi e percorsi educativi.

Il Progetto ha la funzione di aiutare i soci adulti a realizzare una proposta educativa più incisiva: orienta l'azione educativa della Comunità Capi, favorisce l'unitarietà e la continuità della proposta nelle diverse Unità, agevola l'inserimento nella realtà locale della proposta dell'Associazione.

A tal fine il Progetto educativo è periodicamente verificato e rinnovato dalla Comunità Capi.

SEZIONE C) LIVELLO DI ZONA

Art. 22 - Zona: definizione e scopi

La Zona scout è la struttura composta dai Gruppi esistenti ed operanti in un ambito territoriale contiguo.

La definizione territoriale e conseguentemente il numero dei Gruppi formanti la Zona sono stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione motivata e riesaminati periodicamente.

Scopi della Zona sono:

- a. promuovere e curare la formazione e la crescita delle Comunità Capi;
- b. contribuire alla formazione ricorrente dei Capi;
- c. coordinare i Gruppi esistenti e promuovere la costituzione di nuovi Gruppi, predisponendo un apposito progetto di sviluppo;
- d. curare, per il proprio livello, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e altri mezzi di comunicazione.

Art. 23 - Progetto di Zona

Nell'ambito degli scopi statutari della Zona, il Progetto di Zona prevede obiettivi specifici che, in raccordo anche con i Progetti educativi delle Comunità Capi della Zona, diano risposta alle esigenze educative e formative emergenti dalla realtà associativa e territoriale. Il Progetto di Zona ha durata compresa fra i due e i quattro anni.

Art. 24 - Zona: organi

La Zona, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:

- a. un Convegno Capi di Zona;
- b. una Assemblea di Zona;
- c. un Consiglio di Zona;
- d. un Comitato di Zona.

Art. 25 - Convegno Capi di Zona

Il Convegno Capi di Zona è convocato al fine di:

- a. leggere a livello della Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b. individuare ed analizzare le esigenze dei soci adulti della Zona;
- c. elaborare ed approvare le linee di indirizzo del Progetto di Zona indicandone priorità, obiettivi e durata.

Ne fanno parte:

- tutti i soci adulti in servizio censiti nella Zona;
- con solo diritto di parola, i Capi a disposizione.

Il Convegno Capi è convocato dai Responsabili di Zona con frequenza adeguata alla durata stabilita per il Progetto di Zona.

Il Consiglio di Zona può deliberare che le competenze del Convegno Capi di Zona siano assunte dall'Assemblea.

Art. 26 - Assemblea di Zona

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona per:

- a. approvare il Progetto di Zona e verificare quello giunto a scadenza;
- b. stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona;
- c. eleggere tra i Capi censiti nella Zona i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
- d. discutere le linee del Progetto regionale;
- e. approvare i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo della Zona;
- f. deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento; in questo caso l'approvazione e la verifica del programma di Zona competono all'Assemblea.

Ne fanno parte:

- tutti i Capi e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Zona;
- con diritto di voto e solo elettorato attivo, i soci adulti censiti nella Zona che stanno ancora completando il percorso formativo;
- con solo diritto ad essere eletti i Capi a disposizione censiti in Zona.

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona almeno una volta l'anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l'Assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali.

Art. 27 - Consiglio di Zona

Il Consiglio di Zona è convocato dai Responsabili di Zona almeno tre volte all'anno per:

- a. promuovere la formazione e la crescita delle Comunità Capi attraverso la presenza ed il ruolo dei Capi Gruppo;
- b. favorire il dibattito ed il confronto fra le Comunità Capi, il collegamento tra queste, gli altri livelli associativi ed il territorio e la circolazione delle informazioni;

- c. tutelare, sostenere e valorizzare la proposta educativa delle Comunità Capi;
- d. istruire i lavori dell'Assemblea;
- e. redigere il Progetto di Zona secondo le indicazioni del Convegno Capi;
- f. approvare e verificare i programmi annuali per la realizzazione del Progetto di Zona, comprensivi di tutte le attività coinvolgenti i soci giovani ed i soci adulti;
- g. esprimere un parere sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato di Zona;
- h. assumere i compiti del Comitato, qualora deliberato in tal senso dall'Assemblea, affidando a membri del Consiglio stesso gli incarichi alle branche e quelli previsti in base al Progetto di Zona a membri del Consiglio stesso.

Ne fanno parte:

- i componenti il Comitato di Zona;
- i Capi Gruppo e gli Assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
- con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona ed i Consiglieri generali censiti in Zona.

Art. 28 - Comitato di Zona: compiti e composizione

Sono compiti del Comitato di Zona:

- a. attuare il programma di Zona, riferendone al Consiglio ed all'Assemblea di Zona;
- b. autorizzare il censimento di Gruppi e di Unità e la formazione di nuovi Gruppi ed Unità;
- c. proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Zona;
- d. redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno scout i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo su schema uniforme a quello del Comitato nazionale unitamente alla relativa relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Zona.

Ne fanno parte:

- una Responsabile ed un Responsabile;
- un Assistente ecclesiastico;
- da tre a otto Capi che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle tre branche.

Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità.

Art. 29 - Responsabili di Zona

Sono compiti dei Responsabili di Zona:

- a. convocare il Convegno Capi e l'Assemblea di Zona;
- b. convocare e presiedere il Consiglio ed il Comitato di Zona;
- c. curare, in sintonia con gli altri membri del Comitato, i rapporti a livello di Zona con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- d. dirimere le controversie non risolte dal livello inferiore, sentito il Comitato di Zona.

La Responsabile ed il Responsabile di Zona, congiuntamente, hanno la rappresentanza legale della Zona.



Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile di Zona sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste ultime sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato di Zona o, in assenza di questo, da un Capo o una Capo a ciò nominato dai Responsabili regionali.

SEZIONE D) LIVELLO REGIONALE

Art. 30 - Regione: definizione e scopi

La Regione è la struttura composta dalle Zone esistenti nel territorio della Regione amministrativa.

Eventuali eccezioni, in accordo con le Regioni interessate, saranno stabilite con deliberazioni dei rispettivi Consigli regionali ed approvate dal Consiglio nazionale.

Scopi della Regione sono:

- realizzare il collegamento tra le Zone;
- valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione;
- assicurare, in collaborazione con la Formazione Capi nazionale, i momenti del percorso formativo di competenza regionale;
- far conoscere a livello nazionale le esperienze della Regione, concorrere alla formulazione della politica associativa e curarne la diffusione e l'attuazione nell'ambito della Regione;
- curare l'informazione tra i soci adulti della Regione, anche a mezzo di propria stampa;
- curare a livello regionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione.

Art 31 - Progetto regionale

Nell'ambito degli scopi statutari del livello regionale, il Progetto regionale indica priorità e obiettivi riguardanti:

- il sostegno alle Zone per la realizzazione dei loro compiti e progetti e per la qualificazione e lo sviluppo della loro presenza sul territorio;
- la formazione dei soci adulti;
- il raccordo con le idee espresse dal Progetto nazionale e la concretizzazione, a livello regionale, degli orientamenti associativi.

La durata del progetto Regionale è compresa fra i tre e i cinque anni.

Art. 32 - Regione: organi

La Regione, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:

- un Convegno Capi regionale;
- una Assemblea regionale;
- un Consiglio regionale;
- un Comitato regionale.

Art. 33 - Convegno Capi regionale

Il Convegno Capi regionale è convocato al fine di:

- leggere a livello della Regione lo stato dell'Associazione e della realtà giovanile; per la lettura delle esigenze dei soci adulti assume direttamente quanto già analizzato dalle Zone;
- elaborare ed approvare le linee di indirizzo del Progetto regionale indicandone priorità, obiettivi e durata.

Ne fanno parte:

- tutti i soci adulti in servizio censiti nella Regione;
- con solo diritto di parola, i Capi a disposizione.

Il Convegno Capi regionale è convocato dai Responsabili regionali con frequenza adeguata alla durata stabilita per il Progetto regionale.

Art. 34 - Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è convocata per:

- approvare il Progetto regionale e verificare quello giunto a scadenza;
- approvare il programma regionale e verificarne l'attuazione;
- stabilire la composizione del Comitato regionale;
- eleggere, fra i Capi censiti nella Regione, i Responsabili regionali e gli altri membri del Comitato regionale;
- eleggere: un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Lupetti/Cocchine, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Esploratori/Guide, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Rover/Scolte;
- eleggere, in base alla ripartizione prevista dal Regolamento, i Consiglieri generali, da scegliersi tra i Capi censiti nella Regione, salvaguardando un minimo del 30% al sesso minoritario;
- discutere le linee del Progetto nazionale;
- proporre argomenti ed esprimere un parere sull'ordine del giorno del Consiglio generale;
- approvare i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo;
- deliberare l'eventuale delega al Consiglio regionale delle competenze in merito al programma regionale.

Ne fanno parte:

- tutti i Capi in servizio e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Regione;
- con diritto di voto e di solo elettorato attivo i soci adulti censiti nella Regione che siano debitamente autorizzati alla conduzione delle Unità per l'anno in corso dai competenti organi associativi;
- con solo diritto di essere eletti i Capi a disposizione censiti nella Regione.

Le Assemblee regionali sono aperte a tutti soci adulti censiti nella Regione.

Le Regioni possono adottare la forma dell'Assemblea delegata, secondo le modalità stabilite dal Consiglio generale.

L'Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali almeno una volta all'anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili regionali, essa è indetta dal componente più anziano di carica del Comitato regionale ovvero dal Capo nominato dai Presidenti del Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto.

Art. 35 - Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è convocato dai Responsabili regionali almeno tre volte all'anno per:

- contribuire alla realizzazione nell'ambito regionale delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
- istruire i lavori dell'Assemblea;
- redigere il Progetto regionale secondo le indicazioni del Convegno Capi;

- d. esprimere un parere sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato regionale;
- e. curare il collegamento e favorire la circolazione delle informazioni fra le Zone e tra queste ed il livello nazionale;
- f. stabilire i confini tra le Zone della Regione;
- g. deliberare in merito ai programmi sulla base delle indicazioni del Progetto regionale e verificarne l'attuazione, ove a ciò specificamente delegato dall'Assemblea regionale.

Ne fanno parte:

- i componenti il Comitato regionale;
- i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
- gli Incaricati regionali alle branche
- i Consiglieri generali eletti in Regione;
- con solo diritto di parola gli Incaricati nominati ed i Consiglieri generali nominati per un anno da Capo Guida e Capo Scout e censiti in Regione.

Art. 36 - Comitato regionale: compiti e composizione

Sono compiti del Comitato regionale:

- a. coordinare l'attuazione delle attività ordinarie istituzionali, di quelle derivanti dal programma e delle eventuali attività straordinarie, comprese quelle delle branche e dei settori, riferendone al Consiglio ed all'Assemblea regionali;
- b. organizzare gli eventi del percorso formativo dei soci adulti previsti per il livello regionale;
- c. curare i rapporti istituzionali con gli organismi civili ed ecclesiali di riferimento della regione;
- d. proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico regionale;
- e. redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno scout i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo, su schema uniforme a quello del Comitato nazionale unitamente alla relativa relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale, e vigilare sull'andamento gestionale ed amministrativo della "Rivendita ufficiale scout" regionale;
- f. curare i rapporti con i Comitati di Zona, anche al fine di garantire che adempiano ai loro mandati

Il Comitato regionale è composto da:

- una Responsabile ed un Responsabile regionali;
- un Assistente ecclesiastico regionale;
- da tre a sei Capi che assumono gli incarichi:

1. della Formazione Capi;
2. dell'Organizzazione;
3. del Coordinamento Metodologico.

Il Comitato regionale si riunisce in forma allargata almeno tre volte all'anno con gli Incaricati regionali alle branche e, quando lo ritiene necessario, con gli Incaricati regionali nominati.

Alle riunioni del Comitato regionale in forma allargata gli Incaricati regionali alle Branche partecipano con diritto di voto.

Art. 37 - Comitato regionale: Incaricati nominati e pattuglie

Il Comitato regionale nomina, sotto la propria responsabilità:

- a. un'Incaricata/o alla stampa;
- b. un'Incaricata/o all'Emergenza e Protezione civile;
- c. eventuali Incaricate/i finalizzati a compiti specifici.

Il Comitato regionale affida agli Incaricati nominati appositi mandati in relazione al programma.

I Responsabili e gli Incaricati regionali possono avvalersi della collaborazione di pattuglie permanenti o temporanee, che nominano sotto la loro responsabilità.

Art. 38 - Responsabili regionali

Sono compiti dei Responsabili regionali:

- a. convocare l'Assemblea ed il Convegno Capi regionale;
- b. convocare e presiedere il Consiglio ed il Comitato regionale;
- c. curare i rapporti con il Comitato nazionale;
- d. curare a livello regionale, in sintonia con gli altri membri del Comitato, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- e. dirimere le controversie non risolte dal livello inferiore, sentito il Comitato regionale;
- f. partecipare nei casi previsti all'attività del Collegio giudicante nazionale.

La Responsabile ed il Responsabile regionali, congiuntamente, hanno la rappresentanza legale della Regione.

Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile regionale sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato regionale o, in assenza di questo, da un Capo o una Capo a ciò nominato dai Presidenti del Comitato nazionale.

SEZIONE E) LIVELLO NAZIONALE

Art. 39 - Livello nazionale: definizione e scopi

Il livello nazionale assicura il riferimento unitario di appartenenza degli associati.

Le strutture del livello nazionale operano al servizio degli associati e degli organi degli altri livelli territoriali, ed in particolare, realizzano il collegamento tra le Regioni.

Sono scopi del livello nazionale:

- a. definire l'indirizzo politico dell'Associazione, sviluppando i contenuti del Patto associativo e rappresentando il sentire comune degli associati;
- b. custodire il patrimonio metodologico dell'Associazione e curarne l'aggiornamento;
- c. elaborare, in base al patrimonio di esperienze dell'Associazione, contributi originali nei confronti del mondo dell'educazione;
- d. promuovere la formazione dei soci adulti e curarne l'unitarietà;
- e. curare lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'Associazione;
- f. promuovere i rapporti tra le Regioni;
- g. curare l'informazione fra gli associati e fra le strutture associative;
- h. curare a livello nazionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- i. curare i rapporti internazionali del guidismo e dello scautismo;
- j. curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione a livello nazionale e reperire risorse e strumenti economici e patrimoniali a sostegno del funzionamento e delle iniziative dell'Associazione.



Art. 40 - Progetto nazionale

Nell'ambito degli scopi statutari del livello nazionale, il Progetto nazionale indica le idee di riferimento per l'azione dei soci adulti e per la politica associativa di tutti i livelli ed individua gli obiettivi prioritari per l'attuazione dei compiti assegnati al livello nazionale. Il Progetto nazionale ha durata compresa tra tre e cinque anni.

Art. 41 - Livello nazionale: organi

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- la Capo Guida ed il Capo Scout;
- il Consiglio generale;
- il Consiglio nazionale;
- il Comitato nazionale;
- la Commissione economica nazionale;
- la Commissione nazionale uniformi e distintivi;
- il Collegio giudicante nazionale.

Art. 42 - Capo Guida e Capo Scout

La Capo Guida ed il Capo Scout presiedono congiuntamente l'Associazione e ne garantiscono e rappresentano l'unità in Italia e all'estero.

Sono compiti della Capo Guida e del Capo Scout:

- promuovere l'attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Patto associativo;
- convocare il Consiglio generale definendone l'ordine del giorno, presiederlo e curare la pubblicazione delle deliberazioni;
- nominare i Capi dell'Associazione;
- nominare annualmente e per un mandato di dodici mesi cinque Consiglieri generali;
- conferire il Riconoscimento di Benemerita dell'Associazione;
- dirimere, in ultima istanza, le controversie non risolte negli altri livelli associativi, fornendo se necessario l'interpretazione autentica di quanto contenuto nel Patto associativo, nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni del Consiglio generale;
- pronunciarsi sui ricorsi presentati contro i provvedimenti assunti dal Collegio giudicante nazionale.

La Capo Guida ed il Capo Scout partecipano alle riunioni del Comitato nazionale senza diritto di voto.

Se per dimissioni o per altra causa la Capo Guida o il Capo Scout non possono più esercitare le loro funzioni, queste vengono assunte, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica; se entrambi non possono esercitare le loro funzioni, le funzioni compite vengono assunte congiuntamente dai Presidenti del Comitato nazionale, fino al successivo Consiglio generale, da convocarsi entro quattro mesi.

Art. 43 - Consiglio generale

Il Consiglio generale è l'organo legislativo dell'Associazione e ne esprime la volontà a livello nazionale.

Il Consiglio generale può delegare al Consiglio nazionale deliberazioni su argomenti di non primaria importanza, con esclusione comunque di modifiche allo Statuto, al Patto associativo, al Regolamento del Consiglio generale e di elezioni e deliberazioni relative ai bilanci associativi.

Art. 44 - Consiglio generale

Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno per:

- deliberare su temi di indirizzo politico dell'Associazione;
- discutere e deliberare in merito alle elaborazioni pedagogiche del Metodo;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto, ai Regolamenti ed al Patto associativo inserite all'ordine del giorno;
- deliberare in ordine ai bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo del livello nazionale;
- eleggere la Capo Guida ed il Capo Scout;
- eleggere i Presidenti del Comitato nazionale e gli altri membri dello stesso;
- eleggere un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Lupetti/Coccinelle, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Esploratori/Guide, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Rover/Scolte;
- eleggere i membri della Commissione economica e della Commissione nazionale uniformi e distintivi;
- eleggere per un triennio, tra i Consiglieri generali, tre membri del Collegio giudicante nazionale;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Periodicamente, in coerenza con la durata del Progetto nazionale, il Consiglio generale ha il compito di:

- leggere a livello nazionale lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- verificare il Progetto nazionale giunto a scadenza;
- elaborare e deliberare il Progetto nazionale definendone anche la durata, compresa tra tre e cinque anni.

Il Consiglio generale è convocato in sessione straordinaria dalla Capo Guida e dal Capo Scout, congiuntamente, ogni volta che lo ritengano necessario. È anche convocato su richiesta del Comitato nazionale, del Consiglio nazionale o di un terzo dei Consiglieri generali.

Il funzionamento del Consiglio generale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 45 - Consiglio generale: composizione

Il Consiglio generale è composto da:

- la Capo Guida ed il Capo Scout;
- i Consiglieri generali eletti nelle Regioni;
- i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
- i componenti il Comitato nazionale;
- gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche;
- cinque Consiglieri generali nominati annualmente dalla Capo Guida e dal Capo Scout.

Vi partecipano inoltre:

- con solo diritto di parola gli Incaricati nazionali nominati ed i componenti della Commissione economica nazionale;
- con solo diritto di parola sugli argomenti di loro competenza i componenti della Commissione nazionale uniformi e distintivi ed i membri permanenti del Collegio giudicante nazionale decaduti dall'incarico di Consigliere generale.

Art. 46 - Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è convocato dai Presidenti del Comitato nazionale almeno tre volte all'anno per:

- a. curare la realizzazione delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
- b. deliberare in merito ai programmi sulla base delle indicazioni del Progetto nazionale e verificarne l'attuazione;
- c. esprimere un parere sul conto preventivo predisposto dal Comitato nazionale;
- d. istruire i lavori del Consiglio generale dedicato all'elaborazione del nuovo Progetto;
- e. curare e favorire i rapporti tra le Regioni e tra queste ed il Comitato nazionale;
- f. proporre alla Capo Guida e al Capo Scout temi da inserire all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio generale;
- g. deliberare su argomenti demandatigli dal Consiglio generale;
- h. ratificare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento Organizzazione, i provvedimenti del Collegio giudicante nazionale.

Il funzionamento del Consiglio nazionale è disciplinato da apposito regolamento.

Il Consiglio nazionale è costituito da:

- a. i componenti il Comitato nazionale;
- b. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
- c. gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche.

Vi partecipano inoltre con solo diritto di parola:

- d. la Capo Guida ed il Capo Scout;
- e. gli Incaricati nazionali nominati ai settori.

Art. 47 - Comitato nazionale

Sono compiti del Comitato nazionale:

- a. coordinare l'attuazione delle attività ordinarie istituzionali, di quelle derivanti dal programma e delle eventuali attività straordinarie, comprese quelle delle branche e dei settori, riferendone al Consiglio nazionale ed al Consiglio generale;
- b. curare e sostenere lo sviluppo della Formazione Capi a tutti i livelli e organizzare gli eventi del percorso formativo dei soci adulti previsti per il livello nazionale;
- c. curare i rapporti istituzionali con gli organismi civili ed ecclesiali e nelle sedi internazionali del guidismo e dello scoutismo;
- d. curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione a livello nazionale e redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno scout i bilanci preventivo, preconsuntivo e consuntivo unitamente alla relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;
- e. proporre alla competente autorità ecclesiastica, congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout, la nomina dell'Assistente ecclesiastico generale;
- f. proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina degli Assistenti ecclesiastici nazionali per la Formazione Capi e per le branche;
- g. curare i rapporti con i Comitati regionali, anche al fine di garantire che adempiano ai loro mandati.

Il Comitato nazionale è composto da nove membri:

- a. una Presidente ed un Presidente;

- b. l'Assistente ecclesiastico generale;
- c. un'Incaricata ed un Incaricato alla Formazione Capi;
- d. l'Assistente ecclesiastico alla Formazione Capi;
- e. un'Incaricata ed un Incaricato al Coordinamento a. Metodologico;
- f. un'Incaricata/o all'Organizzazione.

Il Comitato nazionale si riunisce in forma allargata almeno tre volte all'anno, con gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche e, quando ritenuto necessario, con gli Incaricati ai settori.

Alle riunioni del Comitato nazionale in forma allargata gli Incaricati nazionali alle Branche partecipano con diritto di voto.

Art. 48 - Presidenti del Comitato nazionale

Sono compiti dei Presidenti del Comitato nazionale:

- a. convocare e presiedere il Consiglio nazionale e il Comitato nazionale;
- b. curare, in sintonia con gli altri membri del Comitato nazionale, i rapporti a livello nazionale con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e con altri mezzi di comunicazione;
- c. rappresentare l'Associazione a tutti gli eventi internazionali del guidismo e dello scoutismo, anche avvalendosi degli Incaricati nazionali al settore dei Rapporti e Animazione internazionale;
- d. dirimere le controversie non risolte dal livello inferiore, sentito il Comitato nazionale.

La Presidente ed il Presidente del Comitato nazionale, congiuntamente, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione.

Se per dimissioni o per altra causa il Presidente o la Presidente del Comitato nazionale sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste sono svolte per intero, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica o, se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato nazionale.

Art. 49 – Comitato nazionale: Incaricati nazionali nominati

Il Comitato nazionale nomina, sotto la propria responsabilità:

- a. un'Incaricata ed un Incaricato al settore dei Rapporti e Animazione internazionale;
- b. un'Incaricata ed un Incaricato al settore Specializzazioni;
- c. un'Incaricata/o al settore della Stampa periodica;
- d. un'Incaricata/o al Comitato editoriale;
- e. un'Incaricata/o al settore Emergenza e Protezione civile;
- f. un'Incaricata ed un Incaricato al settore Pace, nonviolenza, solidarietà;
- g. un'Incaricata ed un Incaricato al settore Nautico;
- h. eventuali Incaricate/i ad altri settori finalizzati a compiti specifici.

Il Comitato nazionale affida agli Incaricati nominati specifici mandati in relazione al programma.

Il Comitato nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno con gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche e, quando ritenuto necessario, con gli altri Incaricati ai settori per:

- verificare ed aggiornare i mandati affidati;
- elaborare i programmi da sottoporre al Consiglio nazionale e verificarne periodicamente l'attuazione;



- individuare gli ambiti educativi e metodologici prevalenti su cui intervenire;
- predisporre contributi per l'elaborazione del Progetto nazionale.

Art. 50 - Incaricati nazionali: pattuglie

Gli Incaricati nazionali eletti e nominati, per meglio realizzare i compiti loro affidati, si avvalgono della collaborazione di pattuglie, permanenti o temporanee, i cui componenti sono nominati dagli stessi Incaricati nazionali, sotto la loro responsabilità.

Art. 51 - Commissione economica nazionale

Sono funzioni della Commissione economica nazionale:

- a. fornire al Consiglio generale elementi di valutazione circa la gestione e la politica economico-finanziaria e amministrativa dell'Associazione, in rapporto agli scopi educativi della stessa;
- b. garantire gli associati ed i legali rappresentanti dell'Associazione circa la corretta gestione amministrativa dell'Associazione;
- c. assistere il Comitato nazionale, anche per mezzo della collaborazione con gli uffici amministrativi dell'Associazione, in materia di politica economica e di amministrazione dei beni associativi.

La Commissione economica nazionale è composta da cinque membri eletti dal Consiglio generale fra i Capi provvisti di specifica esperienza e capacità professionali; essi eleggono al loro interno il Presidente della Commissione stessa.

Durante il loro mandato i componenti la Commissione economica nazionale non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito del Comitato nazionale o di Comitati regionali.

Art. 52 - Commissione nazionale uniformi e distintivi

La Commissione nazionale uniformi e distintivi ha le funzioni di assicurare la coerenza dell'attività delle Cooperative cui è concesso il riconoscimento di Rivendita Ufficiale Scout (o altre strutture equivalenti) con i principi dello scautismo e di verificare l'economicità e la validità tecnologica delle forniture.

La Commissione nazionale uniformi e distintivi è costituita da cinque membri eletti dal Consiglio generale, i quali eleggono al loro interno il Presidente della Commissione.

Durante il loro mandato i componenti della Commissione nazionale uniformi e distintivi non possono essere dipendenti o amministratori delle Rivendite ufficiali scout.

Art. 53 – Collegio giudicante nazionale

Il Collegio giudicante nazionale ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei soci adulti, fatti salvi i poteri in materia della Capo Guida e del Capo Scout e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organizzazione.

Il Collegio giudicante nazionale è composto da cinque membri così individuati:

- a. membri permanenti eletti:

tre Capi, di cui almeno uno del sesso minoritario, eletti dal Consiglio generale tra i Consiglieri generali; essi rimangono in carica per il periodo di tre anni indipendentemente dalla scadenza del mandato di Consigliere generale. Tali membri, allo scadere del triennio, possono essere rieletti, se ancora in carica come

Consiglieri generali, per un solo ulteriore triennio. L'incarico di membro permanente eletto del Collegio è incompatibile con gli incarichi di Capo Guida e Capo Scout, membro del Comitato nazionale e Responsabile regionale.

- b. membro permanente nominato:

un componente del Comitato nazionale, dallo stesso indicato, che rimane in carica per un solo triennio o per la minor durata relativa alla sua permanenza nel Comitato nazionale.

- c. membro non permanente:

la o il Responsabile regionale della Regione di appartenenza del socio adulto soggetto a procedimento disciplinare. La o il Responsabile regionale che partecipa al Collegio è individuato di comune accordo tra i due Responsabili regionali della Regione interessata. Questi partecipa al Collegio giudicante nazionale limitatamente al procedimento relativo al socio adulto censito nella Regione di appartenenza.

I membri permanenti del Collegio giudicante nazionale eleggono il Presidente del Collegio stesso scegliendolo tra i membri permanenti eletti; egli rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato nel Collegio.

CAPO III - AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Art. 54 - Autonomia e responsabilità di ogni livello

Ciascun livello dell'Associazione (Gruppo, Zona, Regione, livello nazionale) è responsabile della propria amministrazione e finanziariamente autonomo.

Ogni livello amministra le quote associative ed ogni altro introito, redigendo annualmente i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo. Nei bilanci è garantita la trasparenza delle fonti di finanziamento.

I proventi, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 55 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote e contributi degli associati: i membri dell'Associazione contribuiscono alle necessità della propria Unità e del proprio Gruppo; inoltre essi versano annualmente per l'andamento dell'Associazione una quota che, rappresentativa dell'appartenenza associativa, è fissata e ripartita dal Consiglio generale. Tale quota come ogni contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile.
- b. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto.

Art. 56 - Destinazione dei beni in caso di scioglimento dell'Associazione e di un Gruppo

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra Associazione con finalità analo-

ghe e, in via secondaria, ad associazioni con fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo previsto dalla normativa vigente.

In caso di scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività, verranno depositati presso il Comitato di Zona competente, che li terrà a disposizione per l'eventuale ricostituzione del Gruppo stesso. Qualora al termine dei tre anni non avvenisse tale ricostituzione, i beni verranno devoluti ai Gruppi locali AGESCI.

CAPO IV - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI

Art. 57 – Procedimento disciplinare nei confronti dei soci adulti

Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare i soli soci adulti, ad eccezione degli Assistenti ecclesiastici per i quali è possibile rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica. Il procedimento può essere attivato nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto.

Costituiscono abusi:

- i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità;
- i comportamenti con cui, avvalendosi della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni dell'Associazione o ad essa a qualunque titolo affidati ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- i comportamenti che, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione, risultino essere gravemente lesivi del nome o dell'immagine dell'Agesci.

Costituiscono mancanze gravi:

- i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.

Art. 58 – Provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci adulti

Il Collegio giudicante nazionale all'esito del procedimento descritto dal Regolamento Organizzazione, può assumere uno dei seguenti provvedimenti:

- censura;
- sospensione temporanea (da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni);
- radiazione.

Contro il provvedimento assunto il socio adulto sanzionato può proporre ricorso alla Capo Guida ed al Capo Scout che decidono definitivamente.

Nel corso del procedimento può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio contro cui non è possibile ricorrere.

È sempre garantito il diritto alla difesa.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 59 - Sede dell'Associazione

L'AGESCI ha la sua sede nazionale in Roma.

Art. 60 – Emblema, bandiera e uniforme dell'Associazione

Emblema dell'Associazione è l'insieme dei due simboli internazionali scout (trifoglio e giglio) come indicato dal Regolamento. L'Associazione adotta come bandiera quella italiana unitamente a quella dell'Unione Europea e ad una bandiera riprodotte l'emblema dell'Associazione.

L'uniforme scout costituisce un legame di fraternità fra gli associati ed è indossata dai membri dell'Associazione come indicato nel Regolamento.

Art. 61 - Regolamenti

Per il regolare funzionamento della vita associativa, il Consiglio generale emana delle norme (Regolamenti) che non possono essere in contrasto con questo Statuto.

Art. 62 - Modifiche allo Statuto ed al Patto associativo

Le modifiche al presente Statuto ed al Patto associativo sono deliberate dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto ad eccezione degli articoli 1 e 3 per i quali è richiesta la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto.

Art. 63 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione dei beni sono deliberati dal Consiglio generale con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto.



Regolamento Agesci

CAPO A - MEMBRI

Art. 1 – Membri dell'Associazione

Sono membri dell'Associazione tutti coloro che - accettandone i principi ed il Metodo - si censiscono annualmente mediante il pagamento di una quota, il cui importo è stabilito dal Consiglio generale.

Art. 2 – Operazioni di censimento

Le operazioni di censimento hanno inizio il 1° novembre e terminano il 28 febbraio dell'anno successivo.

Censimenti integrativi di nuovi membri possono essere accettati fino al 10 settembre.

Art. 3 – Modalità di censimento

Il censimento viene raccolto con supporti informatici dalla Segreteria nazionale e relativamente:

- alle Unità di ognuna delle tre branche;
- alle Unità miste;
- alle Comunità Capi;
- ai Comitati di Zona, Comitati regionali e Comitato nazionale;
- ai Capi a disposizione.

Art. 4 – Censimento di Capi a disposizione

Presso i Comitati di Zona e di Regione sono istituiti i censimenti di Capi a disposizione che raccolgono i nominativi di tutti i Capi che, pur non svolgendo un servizio in Associazione, desiderino continuare a farne parte.

Art. 5 – Elenchi dei gruppi

Ogni Comitato regionale, d'intesa con i relativi Comitati di Zona, ha il compito di tenere aggiornati gli elenchi dei gruppi e delle Unità che, in possesso dei requisiti statutari, sono autorizzati a censirsi. Ogni Comitato regionale provvederà al tempestivo aggiornamento di dette Autorizzazioni, notificandolo alla Segreteria nazionale.

La Segreteria nazionale entro il 30 settembre di ogni anno metterà a disposizione dei gruppi i dati aggiornati delle Autorizzazioni e dei Censimenti; provvederà inoltre all'invio ai Responsabili di Zona delle istruzioni per l'accesso ai dati da parte dei Capi Gruppo.

Art. 6 – Censimento dei soci dei Gruppi

Sarà cura di ciascun Capo Gruppo, inviare alla Segreteria nazionale, i dati di censimento dei soci del proprio gruppo secondo le modalità definite per quell'anno.

La Segreteria nazionale, curerà la registrazione dei dati dei soci censiti.

Art. 7 – Censimento di persone provenienti da altre associazioni scout

Chiunque provenga da altra Associazione scout e desideri far parte dell'AGESCI potrà divenirne membro dopo che il Comitato

di Zona, su richiesta del Gruppo in cui l'interessato intende inserirsi, avrà accertato - con l'interessato e con l'Associazione di provenienza - i motivi del passaggio di Associazione.

CAPO B - UNITA E GRUPPI

Art. 8 – Unità

Le Unità possono essere maschili, femminili o miste.

Sono condizioni per l'esistenza di un'Unità:

- un numero di soci giovani minimo e massimo, corrispondente a quello previsto dal metodo di branca;
- un Capo nominato dall'Associazione o un socio adulto autorizzato dal Comitato di zona ai sensi degli articoli 52 e 55 del presente Regolamento; il Capo o il socio adulto sono dello stesso sesso dei componenti l'unità
- un Assistente ecclesiastico;
- l'assenso ed il coinvolgimento dei genitori e quello di eventuali istituzioni educative nel cui ambito si operi;
- la realizzazione di un effettivo collegamento con la più vasta comunità associativa locale (Zona, Regione) ed in particolare con le altre Comunità Capi.

Per le Unità miste, inoltre, sono richieste le seguenti condizioni:

- l'esistenza di una Comunità Capi mista che riassume le responsabilità di tale scelta e non la lasci alla libera iniziativa di una singola Unità;
- l'esistenza nell'ambito della Comunità Capi di un equilibrio di responsabilità tra uomini e donne;
- la direzione di ogni Unità affidata ad un Capo e ad un Capo nominati dall'Associazione o autorizzati dal Comitato di zona ai sensi degli articoli 52 e 55 del presente Regolamento.

Art. 9 – Nome del Gruppo e delle Unità

Ogni Gruppo assume il nome della località in cui sorge, seguito da un numero d'ordine, scritto in cifre arabe, qualora si tratti di centri con più Gruppi.

Le singole Unità che fanno parte del Gruppo portano lo stesso numero d'ordine del Gruppo, preceduto da un nome generico che indica la branca cui l'Unità appartiene (es.: Branco Trieste 1, Reparto Trieste 1, Clan Trieste 1) seguito dal nome specifico qualora le Unità di una stessa branca siano più di una (es.: Reparto Trieste 1 "Piccolo carro", Reparto Trieste 1 "Croce del sud").

Art. 10 – Unità AGESCI all'estero

Il Comitato nazionale può autorizzare l'apertura di Unità AGESCI all'estero, in armonia con le relative norme internazionali.

Art. 11 – Compiti dei Capi Gruppo

Il/i Capi Gruppo, d'intesa con l'Assistente ecclesiastico di Gruppo ed avvalendosi dell'aiuto della Comunità Capi, curano:

- l'animazione della Comunità Capi;
- i rapporti con gli altri Gruppi e l'Associazione, in particolare nell'ambito della Zona;
- la partecipazione dei soci adulti alle occasioni formative ed ai momenti di democrazia associativa di Zona e Regione;
- i rapporti con associazioni, enti ed organismi civili ed ecclesiali presenti nel territorio in cui agisce il Gruppo;
- la gestione organizzativa ed amministrativa del Gruppo.

CAPO C - FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE: ZONA, REGIONE, NAZIONALE

Art. 12 – Zona: Compiti

Al fine di attuare gli scopi previsti dallo Statuto la Zona:

- a. stimola ed offre strumenti alle Comunità Capi per realizzare il Progetto educativo, per confrontare e verificare l'azione educativa, per realizzare l'aggiornamento e la formazione dei soci adulti;
- b. contribuisce alla formazione ricorrente dei Capi realizzando incontri per l'approfondimento di aspetti metodologici e attività per il tirocinio e la formazione dei soci adulti;
- c. valorizza e rilancia le esperienze realizzate nei Gruppi;
- d. promuove, qualora previsti dal programma, attività ed incontri tra Unità e Soci giovani, ferma restando la responsabilità educativa delle singole Comunità Capi.

Art. 13 – Zona: autorizzazione dei gruppi

È compito del Comitato di Zona:

1. Autorizzare il censimento dei Gruppi della Zona di pertinenza. Il Comitato di Zona può autorizzare, su richiesta della Comunità Capi, il censimento di un Gruppo che non si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 20, secondo comma, lettera a) dello Statuto, nel caso in cui almeno uno dei due soci adulti che assumono l'incarico di Capo Gruppo sia in possesso della nomina a Capo e l'altro abbia frequentato il Campo di Formazione Metodologica. Tale autorizzazione non può essere rilasciata allo stesso Gruppo per più di due anni consecutivi ed è subordinata alla condivisione tra Comitato di Zona e Comunità Capi di un progetto che porti al superamento della situazione di eccezionalità. Questa disposizione è applicabile soltanto fino all'anno scout 2008-2009. Il Comitato di Zona può altresì autorizzare il censimento di un Gruppo che non si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 20, secondo comma, lettera a) dello Statuto, nei tre anni successivi alla sua formazione, nel caso in cui almeno uno dei due soci adulti che assumono l'incarico di Capo Gruppo sia in possesso della nomina a Capo e l'altro abbia frequentato il Campo di Formazione Metodologica. Trascorsi i tre anni non può essere applicata la disposizione prevista dal capoverso precedente. Le disposizioni previste dai due capoversi precedenti non sono applicabili ai Gruppi monosessuali.
2. Autorizzare la formazione di un nuovo Gruppo e delle relative Unità e la costituzione di Reparti di Esploratori e Guide nautici secondo un progetto di sviluppo condiviso, con le seguenti modalità:

- ogni nuova Unità che nasce per iniziativa di una Comunità Capi deve essere autorizzata dal Comitato di Zona;
- l'Unità deve far parte a tutti gli effetti del relativo Gruppo scout. I Responsabili di Zona devono tempestivamente informare il Comitato regionale di tutte le variazioni che intervengono per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 5 del presente Regolamento; sono accettati censimenti di nuovi Gruppi e Unità solo se autorizzati entro il 28 febbraio dell'anno di censimento in corso.

Art. 14 – Zona: autorizzazione delle Unità

I Comitati di Zona, sentiti i Consigli di Zona, qualora ritenuto essenziale al fine di garantire sufficienti condizioni per un qualificato servizio educativo nel proprio territorio, possono:

- a. autorizzare il censimento di Unità isolate disponendone, con opportune modalità, l'inserimento di Capi in una Comunità Capi della Zona;
- b. autorizzare, nel caso di gruppi di nuova formazione nei cinque anni successivi alla loro apertura, Unità miste affidate ad un Capo nominato dall'Associazione o autorizzato dal Comitato di zona ai sensi degli articoli 52 e 55 del presente Regolamento e ad un socio adulto, di sesso diverso, impegnato a concludere il proprio percorso formativo;
- c. autorizzare per un anno Unità affidate a soci adulti, almeno al secondo anno di servizio continuativo nella stessa Branca impegnati a concludere nel corrente anno scout la prima fase del percorso formativo;
- d. autorizzare per un anno Unità miste affidate ad un Capo o ad socio adulto autorizzato dal Comitato di zona ai sensi degli articoli 52 e 55 del presente Regolamento e a un socio adulto dell'altro sesso impegnato a concludere nel corrente anno scout la prima fase del percorso formativo;

In riferimento alle autorizzazioni di cui ai punti b), c), d) il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un progetto da parte della Comunità Capi. richiedente e concordato con il comitato di zona, volto al superamento della situazione di eccezionalità. In tal caso il comitato di zona si impegna a seguire la vita della comunità capi con particolare attenzione.

Art. 14 bis – Zona: autorizzazione delle Unità - Norma transitoria

Fuori dai casi previsti dalla Sezione E. Formazione Capi e dall'articolo 14 del presente Regolamento, a partire dall'anno scout 2008-2009, per i soci adulti già censiti negli anni precedenti, i Comitati di Zona, sentiti i Consigli di Zona, possono:

- a. autorizzare il censimento di Unità miste affidate ad un Capo nominato dall'Associazione od autorizzato dal Comitato di zona ai sensi degli articoli 52 e 55 del presente Regolamento e ad un socio adulto di sesso diverso impegnato a concludere il proprio percorso formativo. Tale norma è applicabile nei tre anni successivi all'entrata in vigore della nuova Sezione E. Formazione Capi del presente Regolamento;
- b. autorizzare il censimento di Unità condotte da soci adulti che abbiano già frequentato il Campo di Formazione Metodologica; tale norma è applicabile nei tre anni successivi all'entrata in vigore della nuova Sezione E. Formazione Capi del presente Regolamento;



c. autorizzare il censimento di Unità condotte da soci adulti che abbiano già frequentato il Campo di Formazione Associativa; tale norma è applicabile nei due anni successivi all'entrata in vigore della nuova Sezione E. Formazione Capi del presente Regolamento.

In questi casi il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un progetto da parte della Comunità Capi, richiedente e concordato con il comitato di zona, volto al superamento della situazione di eccezionalità. In tal caso il comitato di zona si impegna a seguire la vita della comunità capi con particolare attenzione.

Art. 15 – Zona: Composizione

Il numero indicativo dei Gruppi che compongono una Zona varia da sei a venti.

Il Consiglio regionale nell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto dovrà tener conto delle diverse realtà locali relative agli aspetti socio-culturali, geografico-territoriali, ecclesiali e demografici.

Art. 16 – Zona: Incaricati alle branche

Gli Incaricati di Zona alle branche, si riuniscono periodicamente con i soci adulti in servizio nelle Unità delle rispettive branche per:

- conoscere, valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Zona e curare le sperimentazioni attivate, validate a livello nazionale;
- contribuire alla conoscenza della realtà giovanile a livello di Zona e dei bisogni di formazione metodologica dei soci adulti della Zona;
- coordinare le attività della branca di Zona;
- costituire il riferimento locale per il Progetto/programma regionale nella specificità della branca.

Art. 17 – Regione: Compiti

Al fine di attuare gli scopi previsti dallo Statuto la Regione:

- identifica gli eventuali obiettivi comuni tra i Progetti di Zona e promuove attività a sostegno delle Zone, proponendo occasioni e strumenti di circolazione delle esperienze;
- realizza attività di formazione metodologica e di aggiornamento per i soci adulti, anche attraverso la realizzazione di incontri per studiare e verificare specifici aspetti metodologici;
- rilascia gli attestati di partecipazione ai momenti del percorso formativo di competenza Regionale;
- promuove, qualora previsto dal programma regionale, attività ed incontri per i soci giovani

Art. 18 – Regione: dettaglio dei compiti del Comitato regionale

Nell'ambito dei compiti assegnati dallo Statuto, il Comitato regionale:

- coordina le attività delle branche e dei settori garantendo l'unitarietà della realizzazione del programma regionale, del Progetto regionale e dei mandati ricevuti;
- promuove la comunicazione tra i soci adulti della Regione, anche a mezzo di propria stampa.

Il Comitato regionale si riunisce in forma allargata agli Incaricati regionali, come previsto dallo Statuto, per:

- elaborare i programmi da proporre al Consiglio regionale e verificarne periodicamente l'attuazione;

- individuare gli ambiti educativi e metodologici prevalenti su cui intervenire;
- verificare ed aggiornare i mandati affidati;
- predisporre contributi per l'elaborazione del Progetto regionale.

Art. 19 – Regione: rapporti con la Cooperativa scout regionale

Il Comitato regionale incontrerà periodicamente i Consiglieri della Cooperativa Regionale scout cui è stato concesso il riconoscimento di rivendita ufficiale scout per attivare quelle iniziative volte a favorirne la crescita come attività commerciale attraverso cui si coniugano produttività economica e fedeltà ai valori scout.

Art. 20 – Regione: rapporti degli Incaricati regionali di branca con gli omologhi Incaricati di Zona

Gli Incaricati regionali alle branche si riuniscono periodicamente con gli omologhi Incaricati di Zona per:

- contribuire alla conoscenza della realtà giovanile a livello regionale e dei bisogni di formazione metodologica dei soci adulti della Regione;
- conoscere, valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione e curare le sperimentazioni attivate, validate a livello nazionale;
- elaborare proposte operative nell'ambito del programma regionale circa la realizzazione delle attività coinvolgenti i soci giovani ed i soci adulti.

Art. 21 - Nazionale: dettaglio dei compiti del Comitato nazionale

Nell'ambito dei compiti assegnati dallo Statuto, il Comitato nazionale:

- coordina le attività delle branche e dei settori garantendo l'unitarietà della realizzazione del programma per gli aspetti pedagogici e la fedeltà al Progetto ed ai mandati del livello nazionale;
- sollecita l'approfondimento di tematiche pedagogiche e metodologiche attuali e trasversali alle tre branche, anche in collegamento con altre agenzie educative, e promuove l'elaborazione, l'innovazione e l'aggiornamento metodologico favorendone altresì la diffusione;
- pubblica riviste specializzate per i soci giovani ed i soci adulti;
- promuove, a livello nazionale ed internazionale, incontri per i soci giovani e per i soci adulti;
- cura annualmente il censimento dei soci dell'Associazione e l'anagrafe dei Capi e degli Assistenti ecclesiastici;
- propone alla Capo Guida ed al Capo Scout la nomina dei Capi secondo quanto previsto dall'articolo 60 del presente Regolamento;
- individua i candidati al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Fiordaliso nel numero spettante all'AGESCI;
- individua tra i propri componenti un membro permanente del Collegio giudicante nazionale.

Il Comitato nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno, in forma allargata, come previsto dallo Statuto per:

- verificare ed aggiornare i mandati affidati;
- elaborare i programmi da sottoporre al Consiglio nazionale e verificarne periodicamente l'attuazione;
- individuare gli ambiti educativi e metodologici prevalenti su cui intervenire;
- predisporre contributi per l'elaborazione del Progetto nazionale.

Art. 22 - Nazionale: Ripartizione Consiglieri generali

I Consiglieri generali sono ripartiti tra le singole Regioni in proporzione al numero dei censiti nell'anno precedente.

La ripartizione è articolata nel seguente modo: due Consiglieri generali per ogni Regione ed i rimanenti 84 in numero proporzionale al numero dei censiti dell'anno precedente, escludendo dal conteggio le Regioni che non superino la quota di 1,5/84, per un complessivo di 124 Consiglieri generali eletti.

Art. 23 - Nazionale: Elezioni dei Consiglieri generali

Nelle Assemblee regionali, per l'elezione dei Consiglieri generali, ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei Consiglieri da eleggere (se necessario l'arrotondamento si farà per eccesso).

Art. 24 – Nazionale: assunzione mandato di Consigliere generale

La Capo Guida, il Capo Scout ed i Consiglieri generali eletti al ruolo tra il 1 gennaio ed il 30 giugno a seguito di scadenza del mandato, assumono l'incarico dal primo giorno dell'anno scout successivo (1 ottobre).

Le Regioni curano una prima formazione al ruolo dei Consiglieri generali eletti nel periodo che intercorre tra l'elezione e l'inizio del mandato.

Qualora un Consigliere generale tra quelli eletti dall'Assemblea regionale, per qualsiasi ragione, non possa esercitare il relativo mandato - compreso il caso in cui divenga membro di diritto del Consiglio generale - viene sostituito dal primo dei non eletti dello stesso sesso della sua Regione, fino alla successiva Assemblea.

La Capo Guida ed il Capo Scout nominano, con incarico annuale, i cinque Consiglieri generali di cui all'articolo 42 dello Statuto, entro il 1° dicembre di ogni anno. L'atto di nomina viene pubblicato sulla parte degli Atti ufficiali della rivista dei Capi.

Art.25 - Incaricati al Coordinamento Metodologico

Gli Incaricati al Coordinamento Metodologico hanno il compito, nell'ambito del collegio ed in raccordo con gli Incaricati alle branche e ai settori dell'area metodologica di:

- a. coordinare l'approfondimento di tematiche pedagogiche trasversali alle tre branche nell'ottica di promuovere le istanze più nuove ed urgenti in relazione alla ricchezza del metodo;
- b. istruire altri argomenti in materia di metodo ed interventi educativi ad essi delegati dal Comitato;
- c. curare, assieme agli Incaricati alle Branche e alla Formazione Capi la diffusione della riflessione pedagogica e metodologica negli eventi di Formazione Capi contribuendo a definire obiettivi, modalità di monitoraggio e verifica della qualità della formazione al metodo.

Sono inoltre compiti degli Incaricati nazionali al Coordinamento Metodologico:

- a. il coordinamento e l'istruzione di argomenti in materia di Regolamento Metodologico;
- b. seguire, in raccordo con gli incaricati nazionali alle branche e/o settori interessati, i percorsi di sperimentazione validati a livello nazionale e/o attivati in risposta a specifici mandati del Consiglio generale;
- c. promuovere l'armonizzazione del programma di branche e settori in relazione ai mandati del progetto.

In relazione ai compiti di cui ai precedenti punti ed ai mandati loro affidati, si riuniscono periodicamente con gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche, avvalendosi di volta in volta della partecipazione ai lavori degli Incaricati ai settori, ed almeno due volte l'anno, con gli Incaricati e gli Assistenti Ecclesiastici nazionali alle branche e con i settori Internazionale, Pace-Nonviolenza-Solidarietà, Nautici, Specializzazioni, Emergenza Protezione Civile, Foulard Blancs, in ragione della loro attività di supporto alle branche.

È inoltre compito degli Incaricati regionali al Coordinamento Metodologico l'armonizzazione del programma di branca e dei settori in relazione ai mandati del progetto ove espressamente delegati ad essi dal Comitato.

Art. 26 - Incaricati alla Formazione Capi

Gli Incaricati alla Formazione Capi hanno il compito, nell'ambito del collegio, di:

- a. curare, assieme agli Incaricati alle Branche e agli Incaricati al Coordinamento Metodologico, la diffusione della riflessione pedagogica e metodologica negli eventi di Formazione Capi contribuendo a definire obiettivi, modalità di monitoraggio e verifica della qualità della formazione al metodo;
- b. coordinare le attività di formazione dei soci adulti, nei rispettivi ambiti di competenza, previste dallo Statuto e dal presente Regolamento ed istruire altri argomenti in materia di formazione dei soci adulti ad essi delegati dal Comitato;
- c. promuovere annualmente occasioni di formazione permanente per Capi e curare anche la partecipazione dei Capi a simili occasioni all'estero;
- d. promuovere occasioni di formazione per i formatori e per i Capi impegnati in un servizio all'interno delle strutture associative (quadri) a tutti i livelli;
- e. organizzare, a livello regionale o interregionale, su schema unitario nazionale, eventi di formazione al ruolo per Capi Gruppo, allo scopo di qualificare il loro servizio di animatori di adulti preferibilmente all'inizio del loro mandato

Sono inoltre compiti degli Incaricati nazionali alla Formazione Capi:

- a. formulare, in collaborazione con gli Incaricati al Coordinamento Metodologico, gli Incaricati nazionali alle Branche e ai settori, ognuno per i livelli ed ambiti di propria competenza, i modelli unitari dei Campi di Formazione Tirocinanti, dei Campi di Formazione Metodologica, Associativa e dei Campi di Aggiornamento Metodologico;
- b. formulare, in collaborazione con gli Incaricati regionali alla Formazione Capi, lo schema unitario degli eventi di formazione al ruolo per Capi Gruppo;
- c. proporre alla Capo Guida ed al Capo Scout la nomina a Capi dell'Associazione, visto il giudizio del Campo di Formazione Associativa e il parere favorevole dei Responsabili Regionali e di Zona;
- d. esprimere il proprio parere sulla validità del percorso formativo effettuato da adulti provenienti da altre Associazioni Scout e Guide, non riconosciute dal WOSM e dalla WAGGGS;
- e. favorire la formazione metodologica degli Assistenti Ecclesiastici, organizzando appositi Campi di formazione o promuovendo la partecipazione degli Assistenti ad altri eventi formativi offerti dall'Associazione.



Art. 27 - Incaricati alle branche

Sono compiti degli Incaricati alle branche:

- a. leggere la realtà della branca e delle problematiche educative dei bambini/ragazzi/giovani nelle fasce di età corrispondenti;
- b. contribuire alla formulazione, attuazione e verifica del progetto e del programma;
- c. contribuire assieme alla Formazione Capi e agli Incaricati al Coordinamento Metodologico, alla diffusione della riflessione pedagogica e metodologica negli eventi di Formazione Capi e ad elaborare modalità di monitoraggio e verifica della qualità della formazione al metodo;
- d. curare il rapporto con i settori in relazione alle necessità della branca;
- e. contribuire all'approfondimento di tematiche pedagogiche e metodologiche attuali e trasversali alle tre branche ed istruire gli argomenti in materia di metodo ed interventi educativi ad essi affidati;
- f. proporre al Comitato nazionale iniziative ed eventi specifici della branca.

Sono inoltre compiti degli Incaricati nazionali alle branche:

- Contribuire all'elaborazione, innovazione ed aggiornamento metodologico, anche attraverso proposte di sperimentazione delle quali curano l'eventuale attuazione;
- Curare l'aggiornamento del regolamento metodologico sui temi specifici della branca.

Art. 28 - Incaricati nazionali:

incontri con gli Incaricati regionali

Gli Incaricati nazionali al Coordinamento Metodologico, alla Formazione Capi ed alle branche si riuniscono almeno tre volte all'anno con gli omologhi Incaricati regionali, prevedendo anche modalità di lavoro orizzontali, per:

- a. contribuire alla lettura della realtà giovanile, alla verifica delle competenze e dei bisogni metodologici dei soci adulti;
- b. contribuire allo sviluppo del patrimonio metodologico e formativo dell'Associazione e alla verifica delle sperimentazioni attivate, validate a livello nazionale;
- c. favorire la circolazione delle informazioni;
- d. elaborare proposte operative circa la realizzazione delle attività coinvolgenti i soci giovani ed i soci adulti, nell'ambito del programma nazionale.

In relazione ai punti c) e d), analoghi incontri hanno luogo anche tra l'Incaricato nazionale all'Organizzazione ed i suoi omologhi regionali.

Art. 29 – Pattuglie: definizione

Le pattuglie in quanto gruppi operativi devono avere una reale possibilità di assumere impegni concreti e devono avere dimensioni numeriche tali da consentire agilità di lavoro, rapidità di comunicazione e possibilità di frequenti incontri.

I componenti le pattuglie sono scelti fra i membri dell'Associazione, sentiti rispettivamente il Comitato della Zona di appartenenza per le Pattuglie regionali ed il Comitato della Regione di appartenenza per le pattuglie nazionali.

CAPO D - SETTORI

Art. 30 – Definizione e compiti

I settori associativi, costituiti secondo quanto previsto dallo Statuto per gli ambiti di competenza, coadiuvano il Comitato nazionale nei compiti ordinari affidatigli dallo Statuto, nei mandati conferitegli dal Consiglio generale e nell'attuazione programmatica del Progetto nazionale.

Analoga funzione svolgono gli eventuali settori costituiti agli altri livelli associativi.

Art. 31 - Stampa periodica

L'Incaricato/a nazionale Stampa, nominato secondo le previsioni dello Statuto:

- a. coordina il piano redazionale delle riviste associative, i cui contenuti si sviluppano in sintonia con il Progetto nazionale ed il programma annuale;
- b. promuove, in unità di indirizzo con il Comitato nazionale, la qualità di contenuto e di linguaggio delle riviste associative, protese alla formazione, informazione ed animazione del dibattito associativo sulle tematiche riguardanti le dinamiche di crescita dei ragazzi, le potenzialità degli strumenti metodologici e la formazione permanente dei soci adulti;
- c. verifica l'andamento del "budget" delle riviste, in conformità alle previsioni di spesa risultanti dal bilancio annuale;
- d. promuove occasioni di formazione tecnica-linguistica-organizzativa per quadri;
- e. mantiene il collegamento con gli Incaricati regionali stampa, anche con occasionali incontri, per promuovere confronto e crescita nella qualità della comunicazione.

Su mandato dei Presidenti del Comitato nazionale, in collegamento con l'area metodologica e con la Formazione Capi, organizza le relazioni con le agenzie esterne di informazione e stampa e collabora con i Presidenti del Comitato nazionale nelle pubbliche relazioni: per questo si avvale del supporto della Segreteria del Comitato nazionale e di eventuali collaborazioni esterne.

Per lo svolgimento dei mandati di cui al primo comma si avvale della collaborazione:

- a. dei redattori delle riviste per soci giovani, i quali sono nominati dal Comitato nazionale, per un quadriennio, su segnalazione delle branche. Il loro servizio è svolto in sintonia con le branche. Essi partecipano alle riunioni di pattuglia nazionale di branca ed agli incontri con gli Incaricati regionali, al fine di armonizzare la rivista con le tematiche educative del Progetto nazionale. Elaborano il piano redazionale delle testate e favoriscono l'armonizzazione del linguaggio e della comunicazione;
- b. del redattore della rivista per soci adulti il quale, nominato per un triennio dal Comitato nazionale su segnalazione dell'Incaricato/a nazionale Stampa, assicura il raccordo dei contenuti della testata con il procedere del lavoro educativo/metodologico e formativo.

Art. 32 - Stampa non periodica

All'Incaricato/a del Comitato editoriale è affidato:

- a. il coordinamento dello stesso e la gestione professionale con gli editori ed autori;

- b. l'individuazione dei bisogni associativi e, in considerazione delle tendenze di mercato esterno, la redazione, avvalendosi della consulenza di fattibilità economica della Fiordaliso, di un piano editoriale triennale, da proporre al Comitato nazionale per l'approvazione. Lo stesso è finanziato dal bilancio della Fiordaliso attraverso previsioni di spesa programmate annualmente;
- c. la richiesta del parere, vincolante, delle branche per gli scritti tecnico-metodologici, prima di disporre la pubblicazione.

Per un migliore svolgimento di tale servizio, si avvale di una Pattuglia composta da persone di sua fiducia e dell'assistenza professionale del settore editoriale della Fiordaliso.

Art. 33 - Internazionale

Agli Incaricati nazionali ai Rapporti e all'Animazione dell'educazione internazionale sono affidati i seguenti compiti:

- a. rappresentare l'Associazione all'estero, su mandato dei Presidenti del Comitato nazionale;
- b. mantenere le relazioni istituzionali con gli organismi internazionali dello scautismo, con gli Organi mondiali dello scautismo (WOSM), con l'Organizzazione mondiale del guidismo (WAGGGS) e con le singole associazioni membri;
- c. informare gli Incaricati nazionali al Coordinamento Metodologico ed alla Formazione Capi sulle tematiche educative, metodologiche e formative provenienti dalle esperienze realizzate in altri paesi o proposte dai movimenti mondiali;
- d. collaborare con l'area metodologica per la diffusione e lo sviluppo della sensibilità all'educazione internazionale;
- e. coordinare i progetti di cooperazione, in cui sono individuati i percorsi ed i livelli associativi coinvolti, per promuovere lo sviluppo dello scautismo all'estero, decisi dal Consiglio nazionale o dal Consiglio generale;
- f. orientare i servizi di segreteria per i rapporti internazionali, in coordinamento con la struttura organizzativa, per agevolare la partecipazione di soci giovani e di soci adulti ad eventi scout all'estero, l'organizzazione e la partecipazione di scout esteri a campi scout nel territorio nazionale.

Art. 34 - Emergenza e Protezione civile

Per promuovere interventi in situazioni di emergenza, nello stile e forma coerenti con le finalità e le tradizioni educative e di servizio e secondo le modalità indicate nel Piano operativo, l'AGESCI si avvale del settore Emergenza e Protezione civile ed affida ad un/a Incaricato/a nazionale i seguenti mandati:

- a. coordinare l'intervento nelle emergenze, integrandosi nel Piano di Protezione civile previsto dalla legge;
- b. curare l'aggiornamento e la diffusione del Piano operativo;
- c. mantenere i collegamenti, su mandato dei Presidenti del Comitato nazionale, con gli organismi nazionali della Protezione civile e con le Agenzie di volontariato, con cui concretizza i programmi di intervento e sostiene le proposte legislative sul ruolo del volontariato;
- d. orientare i servizi di segreteria, in coordinamento con la struttura organizzativa, per rendere operativi i programmi di intervento;
- e. mantenere il collegamento con i referenti regionali per armonizzare le relazioni con i rispettivi organismi istituzionali per agevolare l'organizzazione ed il coinvolgimento degli associati, nonché per coordinare le iniziative locali;

- f. curare l'aspetto educativo relativo alla prevenzione, approfondendo le motivazioni pedagogiche e metodologiche ed individuando strumenti concreti, in sintonia con l'area metodologica;
- g. fornire elementi di aggiornamento sulla normativa vigente sulla protezione civile e l'emergenza, al fine di consentire una divulgazione delle possibilità ed ambiti di intervento;
- h. fornire supporto tecnico nelle attività di intervento ed emergenza e in tutte le occasioni associative in cui è richiesta la competenza tecnica dell'uso della radio.

Art. 35 - Specializzazioni

Gli Incaricati nazionali alle Specializzazioni, in collegamento con l'area metodologica e con la Formazione Capi:

- a. mantengono vivo l'uso e la conoscenza delle tecniche fondamentali dello scautismo, approfondendone le motivazioni pedagogiche e metodologiche, in sintonia con l'area metodologica;
- b. predispongono il calendario dei campi di specializzazione per i soci giovani e degli eventi per i soci adulti e ne curano la realizzazione;
- c. gestiscono un "osservatorio permanente" sulla conoscenza e sull'uso delle tecniche scout, in funzione ed a servizio dell'Associazione;
- d. sono garanti della valenza educativa e dell'uso del metodo di branca proposte nell'esperienza dei campi, in armonia con i contenuti del Progetto nazionale;
- e. segnalano agli Incaricati nazionali al Coordinamento Metodologico i Capi degli eventi per i soci giovani e agli Incaricati nazionali alla Formazione Capi quelli degli eventi per i soci adulti, per la relativa nomina da parte del Comitato nazionale;
- f. promuovono e gestiscono incontri di approfondimento ed aggiornamento tecnico-metodologico per i Capi operanti nel settore ed eventualmente per altri Capi;
- g. coordinano le basi esistenti e l'eventuale costituzione di altre;
- h. promuovono le tecniche di radiocomunicazione e la gestione, in collaborazione con il settore Internazionale, degli eventi di comunicazione radio-amatoriale tra gli scout del mondo.

Per lo svolgimento di tali mandati si avvalgono della collaborazione dei Responsabili delle basi scout i quali curano il coordinamento dei Campi svolti nella base di cui sono responsabili.

Art. 36 - Nautici

L'Associazione riconosce la specificità e la peculiarità dello scautismo in ambiente nautico.

Per diffondere e valorizzare fra le Unità la cultura delle attività nautiche, si avvale del settore Nautico.

Agli Incaricati nazionali al settore Nautico, in collegamento con l'area metodologica e formativa sono affidati i seguenti mandati:

- a. diffondere nell'Associazione la cultura dell'acqua ambiente educativo per tutti e realizzare un osservatorio permanente sulla diffusione nelle Unità delle tecniche nautiche;
- b. promuovere e coordinare iniziative ed attività per le unità nautiche e ad indirizzo nautico, mantenendo uno stretto contatto con le branche, ed in particolare la branca Esploratori e Guide;
- c. garantire la valenza educativa dell'uso del metodo di branca nell'esperienza dei campi e dei corsi nautici, in armonia con i contenuti del Progetto nazionale;



- d. incrementare il numero delle Unità nautiche sensibilizzando i soci adulti ad utilizzare l'acqua quale ambiente educativo, proponendo esperienze e spazi di presentazione della traduzione metodologica nautica ai campi scuola e corsi specifici;
- e. riconoscere, su proposta dei Comitati regionali, le Unità nautiche e i Centri Nautici;
- f. perseguire la diffusione delle norme di sicurezza in relazione alle attività nautiche e ai mezzi nautici utilizzati;
- g. segnalare agli Incaricati nazionali al Coordinamento Metodologico i Capi degli eventi per i soci giovani ed agli Incaricati nazionali alla Formazione Capi quelli degli eventi per i soci adulti, per la nomina da parte del Comitato nazionale secondo le procedure in uso per la nomina di Capi e formatori;
- h. collaborare con gli altri settori nel perseguire gli scopi statutari.

Gli Incaricati nazionali, per l'organizzazione delle attività e il perseguimento dei mandati, si avvalgono dei Centri Nautici e delle Basi Nautiche, che concretizzano, attraverso le attività, gli obiettivi che il settore Nautico persegue.

I Centri Nautici, strutture logistiche, tecnico - pratiche - operative sono costituiti da Capi e Tecnici che offrono la propria competenza con lo scopo di permettere a tutte le Unità di sperimentare l'acqua come ambiente educativo. I Capi Centro Nautico sono nominati, su proposta dei Comitati regionali, dagli Incaricati nazionali al settore. I Comitati regionali garantiscono il collegamento fra più Centri Nautici presenti nella Regione.

Le Basi Nautiche sono strutture permanenti dotate delle necessarie caratteristiche tecniche, attrezzature e dotazioni di mezzi, che, ove riconosciute idonee al perseguimento degli scopi del settore, vengono riconosciute dagli Incaricati nazionali quali Basi nazionali del settore Scouting Nautico. I Responsabili delle Basi Nautiche sono nominati dagli Incaricati nazionali al settore.

Art. 37 - Incaricato/a regionale al settore nautico

Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 36 del presente Regolamento il Comitato regionale può nominare un incaricato/a al settore nautico con i seguenti compiti:

- a. promuovere e diffondere a livello regionale la cultura dell'acqua come ambiente educativo per tutti e collaborare nell'ambito del progetto regionale alla realizzazione di attività nautiche promosse dalle branche;
- b. partecipare ai lavori della pattuglia regionale di branca E/G della quale è componente e tenere i rapporti con gli altri incaricati regionali di branca e di settore;
- c. conoscere le realtà delle unità nautiche presenti nella regione, curarne i contatti e il relativo collegamento;
- d. coordinare, ove presente, la pattuglia regionale di settore della quale riavvale per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 36 del presente Regolamento;
- e. segnalare al Comitato regionale i nominativi dei responsabili dei centri nautici;
- f. segnalare i nominativi dei capi ai quali affidare la responsabilità degli eventi regionali di settore per ragazzi;
- g. segnalare ai comitati regionali le unità nautiche da riconoscere a cura del livello nazionale.

Art. 38 - Pace, nonviolenza, solidarietà

Per sensibilizzare gli associati sui temi della pace, nonviolenza,

obiezione di coscienza, servizio civile, anno di volontariato sociale, l'Associazione si avvale di questo settore ed affida ad un Incaricata e ad un Incaricato nazionale i seguenti mandati:

- a. informare ed orientare gli associati verso tali scelte;
- b. collaborare con gli Incaricati nazionali al Coordinamento Metodologico e alla Formazione Capi per realizzare iniziative educative e formative;
- c. curare, su mandato dei Presidenti del Comitato nazionale, le relazioni utili per una presenza significativa in questi ambiti e con il Ministero che gestisce il Servizio civile;
- d. coordinare la gestione dei Centri operativi per lo svolgimento del Servizio civile e dell'esperienza di volontariato sociale;
- e. mantenere il collegamento con i referenti regionali per coordinare, sostenere, divulgare esperienze particolarmente significative in tale ambito.

Art. 39 - Foulards Bianchi

L'esperienza educativa della Comunità Foulards Bianchi, cui appartengono associati, che condividono contemporaneamente la specificità del cammino spirituale e del servizio al mondo della sofferenza, in collegamento con la Comunità Internazionale Foulards Bianchi, è attuata in stretta collaborazione con gli Incaricati nazionali al Coordinamento Metodologico ed agli Incaricati nazionali alla branca Rover e Scolte, secondo i contenuti del Progetto nazionale.

CAPO E - FORMAZIONE CAPI

E.1 - I PRINCIPI FONDANTI

Art. 40 - Finalità della formazione dei soci adulti

I bambini, i ragazzi e i giovani hanno il diritto di essere educati da adulti che abbiano compiuto scelte solide ed acquisito adeguate competenze.

L'AGESCI contribuisce alla tutela di questo diritto con la proposta ai propri soci adulti di percorsi formativi vissuti in una dimensione di formazione permanente e finalizzati al perseguimento delle caratteristiche del profilo del Capo (*Si veda Mozione 17 del Consiglio generale 1991 in Appendice al presente Regolamento*)

Art. 41 - I percorsi formativi

L'Associazione propone al socio adulto dal momento del suo ingresso in Comunità Capi e per tutto il tempo in cui svolgerà il servizio, di diventare artefice e protagonista del proprio percorso formativo secondo uno stile di progettazione di sé e del proprio cammino di crescita. Tale presupposto è condizione necessaria per lo svolgimento del proprio servizio a qualunque livello. Il socio adulto nel proprio percorso di formazione intenzionale è chiamato a sperimentare e vivere modalità di formazione permanente, che non si arrestano con la nomina a Capo ma lo accompagnano per tutta la sua vita associativa.

Il percorso formativo, così come quello educativo, non avviene in solitudine, ma attraverso l'accompagnamento di una comunità di soci adulti (la Comunità Capi) ed il sostegno delle strutture associative ed ha nel Progetto del Capo il quadro di riferimento, di sintesi e di verifica.

Art. 42 - Personalizzazione dei percorsi formativi

La proposta formativa della Associazione si prefigge di tenere conto delle esigenze, competenze, esperienze e tempi di ciascun socio adulto con una personalizzazione che va aumentando via via che il cammino avanza, attraverso percorsi che valorizzino una molteplicità di esperienze dentro e fuori l'Associazione.

La Associazione garantisce una omogeneità di percorsi e contenuti con la predisposizione di modelli che presentino caratteristiche di flessibilità.

Art. 43 - Le occasioni formative

L'Associazione propone momenti formativi di qualità, capaci di rispondere ai bisogni formativi e alle aspettative dei soci adulti ed in grado di essere non solo occasioni di confronto teorico ma anche luoghi di esperienze e di verifica della propria vocazione e competenza e del proprio fare. Inoltre l'Associazione promuove la partecipazione dei soci adulti ad attività formative organizzate da altri enti ed organismi.

Art. 44 - I luoghi della formazione

La cultura della formazione ha bisogno di essere sostenuta e valorizzata nei luoghi dove avviene la formazione stessa e dove si sviluppano, pur se non in modo esclusivo, le seguenti modalità formative:

1. il Gruppo attraverso lo staff di Unità e la Comunità Capi, favorisce, col trapasso nozioni, l'acquisizione degli elementi fondamentali della pedagogia e del metodo scout; inoltre la Comunità Capi, nell'attuazione del percorso formativo, aiuta e stimola il socio adulto nella ricerca di una propria identità personale solida, da giocare in modo sereno nella relazione educativa. La Comunità Capi deve essere adeguatamente sostenuta e supportata dagli altri livelli associativi in questa sua funzione;
2. la Zona offre ai soci adulti occasioni di confronto, sperimentazione ed approfondimento e diviene pertanto il luogo privilegiato di promozione di eventi formativi sul piano motivazionale, metodologico e di vita associativa. Inoltre la Zona assume un ruolo primario in questi ambiti nell'accompagnamento e nel sostegno delle Comunità Capi;
3. la Regione promuove la formazione metodologica finalizzata all'acquisizione ed all'approfondimento dei temi pedagogico-metodologici ed opera una prima sintesi degli elementi emergenti;
4. il livello nazionale promuove la formazione associativa ed opera la sintesi e la rielaborazione degli elementi emersi perifericamente;
5. gli ambiti formativi esterni all'Associazione possono divenire per i soci adulti occasione di acquisizione di competenze e luoghi di confronto con altre realtà.

Art. 45 - Le fasi del percorso formativo di base

Il percorso formativo di base è suddiviso in due fasi.

La prima fase ha come finalità l'acquisizione delle conoscenze e la comprensione degli elementi fondanti del servizio di capo sia motivazionali che pedagogico-metodologici. Tale cammino è *volto* a garantire il livello di formazione ritenuto indispensabile (necessario) per attribuire al socio adulto l'autorizzazione

ad assumere la responsabilità della conduzione di una Unità.

La seconda fase ha come finalità l'acquisizione di competenze associative e della piena consapevolezza del servizio educativo in AGESCI. Il cammino del socio adulto in questa fase prevede come conclusione la nomina a Capo ed il Wood badge.

Concluso il percorso di base, il Capo è invitato a ricercare occasioni e strumenti di formazione continua, attraverso la partecipazione ed eventi interni ed esterni all'Associazione.

E.2 - IL CAMPO PER ADULTI DI PROVENIENZA EXTRASSOCIATIVA (CAEX)**Art. 46 - Campo per adulti di provenienza extrassociativa o con esperienza remota di scoutismo – CAEX**

L'AGESCI propone la partecipazione al CAEX agli adulti di provenienza extrassociativa ed a quelli con esperienza remota di scoutismo, secondo i progetti di sviluppo delle Zone.

Gli obiettivi formativi del Campo sono:

- offrire un'occasione di confronto;
- scoprire lo scoutismo nei suoi elementi fondanti e le sue intuizioni pedagogiche;
- introdurre alla metodologia dello scoutismo nell'esperienza dell'Agesci;
- presentare l'Associazione e la sua struttura da un punto di vista organizzativo e funzionale al suo percorso formativo;
- conoscere il ruolo e i compiti del socio adulto

Si realizza in un fine settimana vissuto in stile scout, valorizzando il vissuto dei partecipanti, organizzato a livello locale con il coordinamento della Formazione Capi regionale.

Ai partecipanti e alle Comunità Capi e alle Zone viene inviato entro 30 giorni un attestato di partecipazione segnalando eventuali situazioni particolarmente significative.

E.3 - IL PROGETTO DEL CAPO**Art. 47 - Il Progetto del Capo**

A partire dal primo momento del loro servizio i soci adulti razionalizzano il loro percorso di formazione attraverso la progettazione di sé e del proprio cammino di crescita personale, formulando il Progetto del capo, da verificare periodicamente in Comunità Capi.

Il Progetto del capo è strumento agile e dinamico che risponde alle necessità formative dell'adulto, valorizzando e attingendo alle offerte formative interne ed esterne all'Associazione.

Il "Progetto del Capo" si articola nei seguenti ambiti:

- io e la realtà: le posizioni e gli atteggiamenti che ogni Capo assume nel concreto e i possibili cambiamenti;
- io e il servizio: la modificazione degli atteggiamenti, delle acquisizioni, delle competenze particolari per poter dare una giusta risposta alle esigenze del servizio;
- io e la Comunità Capi, il Progetto Educativo, l'Associazione: la verifica del proprio confrontarsi con gli altri, con le loro caratteristiche, meriti, difetti;
- io e la Fede: la necessità di una vita sempre più vissuta coerentemente alla sequela di Cristo e il conseguente approfondimento delle tematiche religiose.



E.4 - LA PRIMA FASE DEL PERCORSO FORMATIVO DI BASE

Art. 48 - Prima fase del percorso formativo di base

La prima fase del percorso formativo di base ha come finalità di far acquisire al socio adulto la conoscenza e la consapevolezza degli elementi fondanti del servizio educativo sia motivazionali che pedagogico-metodologici.

Questa fase persegue i seguenti obiettivi:

- riflettere sulla propria scelta di servizio
- scoprire la gioia e l'utilità della formazione anche con il confronto e l'approfondimento in Comunità Capi, attraverso il percorso di tirocinio.
- conoscere gli elementi del metodo e l'uso intenzionale degli strumenti metodologici
- scoprire ed utilizzare il Progetto del Capo, come strumento di progettazione e sintesi delle esperienze formative, da condividere e verificare in Comunità capi.

Gli elementi necessari del percorso sono:

- il tirocinio
- la partecipazione al Campo di Formazione Tirocinanti
- la partecipazione al Campo di Formazione Metodologica.

Art. 49 - Il Tirocinio

Il tirocinio è il momento iniziale del cammino di formazione del socio adulto.

Tale periodo, della durata di 12 mesi, si avvia preferibilmente all'inizio di un nuovo anno scout, nel momento in cui l'adulto inserito in una Comunità Capi, comincia il suo servizio in unità.

Il tirocinante vive attivamente il suo servizio in Associazione come membro della Comunità Capi, partecipa al Campo di Formazione per tirocinanti, al Campo di Formazione Metodologica e a specifici incontri organizzati dalla Zona e/o dalla Regione.

Gli scopi del periodo del tirocinio sono:

- permettere l'acquisizione della competenza metodologica con l'aiuto del Capo Unità attraverso la pratica quotidiana;
- permettere il consolidamento, nella Comunità Capi, delle proprie scelte e del processo di maturazione del "Progetto del Capo", nella quotidianità dell'impegno e nel realismo della propria organizzazione personale.
- permettere l'acquisizione del senso della partecipazione associativa;

Intervengono in sostegno dei tirocinanti:

- lo Staff di Unità che coinvolge il tirocinante verso una piena responsabilità nella realizzazione educativa e gli permette di sperimentarsi nell'uso del metodo e nel rapporto con i ragazzi;
- la Comunità Capi, che formula e realizza un itinerario di accoglienza, di accompagnamento e di verifica, i cui elementi chiave sono: chiarezza delle responsabilità, del mandato di un Capo e della proposta di percorso;
- la Zona che offre esperienze di scoperta dell'appartenenza associativa e di partecipazione alle scelte e introduce la modalità del confronto più ampio come occasione di formazione.

Art. 50 - Il Campo di Formazione Tirocinanti (CFT)

Il CFT è un'occasione formativa che si colloca all'interno del tirocinio da vivere preferibilmente nel momento iniziale di inserimento in Comunità Capi ed è necessario per poter partecipare al Campo di Formazione Metodologica.

Gli obiettivi formativi del CFT sono:

- vivere un momento di confronto sulle scelte fatte;
- lanciare il percorso formativo offerto dall'Associazione e la cultura della formazione come presupposto indispensabile per un buon servizio;
- rileggere la propria storia personale per prender coscienza in modo più approfondito delle tre scelte del Patto Associativo;
- confrontarsi e riflettere sulla scelta del servizio educativo e sul valore della testimonianza personale con altri adulti
- razionalizzare la conoscenza degli elementi fondamentali del metodo;
- scoprire la dimensione associativa come risorsa per il proprio servizio, per la propria formazione personale e come supporto all'azione educativa.

Il CFT viene realizzato a livello locale con il coordinamento della Regione relativamente alle modalità attuative secondo un modello unitario nazionale, relativo ai contenuti, predisposto dalla Formazione Capi.

Ai partecipanti e alle Co.Ca. viene inviato entro 30 giorni un attestato di partecipazione segnalando eventuali situazioni particolarmente significative.

Art. 51 - Campo di Formazione Metodologica (CFM)

Il CFM è rivolto ai soci adulti che hanno frequentato il CFT, durante l'anno di tirocinio o successivamente

Gli obiettivi formativi del CFM sono:

- offrire, attraverso la riflessione sugli strumenti metodologici, occasione per riverificare le proprie scelte;
- contribuire ad accrescere la capacità di saper individuare i propri bisogni formativi e costruire per corsi di soddisfazione degli stessi;
- offrire una conoscenza metodologica nei suoi valori essenziali in una visione unitaria;
- approfondire gli strumenti specifici della Branca a cui il Campo si rivolge comprendendone la valenza pedagogica;
- sottolineare l'aspetto intenzionale nell'utilizzo degli strumenti del metodo;
- evidenziare il ruolo dell'esperienza educativa come stimolo al processo di crescita personale e alla prosecuzione del percorso formativo;
- presentare la Associazione come luogo di risposta ai bisogni formativi della persona e del gruppo;
- sottolineare l'aspetto funzionale e di "servizio" dei progetti dei diversi livelli associativi;
- far crescere la consapevolezza della responsabilità comune e l'importanza del confronto tra adulti.

Il CFM si realizza sotto forma di campo mobile e/o fisso, a livello regionale o di area di Formazione Capi, nell'ambito di un modello unitario nazionale predisposto dalla Formazione Capi in collaborazione con le Branche.

La sua durata è di 5-7 giorni

Ai partecipanti e alla Comunità Capi viene inviato, entro novanta giorni, un attestato di partecipazione contenente la valutazione redatta a cura dello staff del Campo; tale valutazione è destinata per conoscenza anche ai Responsabili di Zona.

Art. 52 - Autorizzazione alla conduzione dell'unità

Ai soci adulti che hanno vissuto il periodo di tirocinio e frequentato il CFT e il CFM, il Comitato di Zona su richiesta della Comunità Capi, viste le valutazioni degli eventi formativi, può rilasciare annualmente l'autorizzazione a condurre l'unità nella branca nella quale si è svolto il CFM per una durata di due anni associativi.

Nel caso di cambiamento di branca deve essere svolto il CAM entro l'anno scout.

Il Comitato di Zona può autorizzare un ulteriore anno associativo valutata la partecipazione alla vita associativa e ai momenti formativi organizzati dalla Zona.

E.5 - LA SECONDA FASE DEL PERCORSO FORMATIVO DI BASE

Art. 53 - Seconda fase del percorso formativo di base

La seconda fase del percorso formativo di base, nel quadro del proprio Progetto di Capo ha come finalità di acquisire consapevolezza della scelta di servizio educativo in Associazione e giungere alla nomina a Capo.

Questa fase persegue i seguenti obiettivi

- rafforzare e consolidare le motivazioni che sono alla base delle proprie scelte di servizio educativo e della intenzionalità educativa; approfondire le conoscenze pedagogiche e metodologiche
- verificare il proprio ruolo di educatore
- acquisire la consapevolezza della formazione come un processo in continuo sviluppo dentro e fuori la Associazione;
- costruire con la Comunità di appartenenza il percorso utile alla propria formazione, ricercando le occasioni formative necessarie ad un rafforzamento di una solidità personale per sperimentare la relazione educativa in maniera matura e gioiosa;
- acquisire la piena comprensione del Progetto del Capo come strumento fondamentale e necessario per la propria formazione e per la valutazione della qualità del percorso formativo.

Gli elementi necessari del percorso sono:

- il servizio educativo per due anni, di cui uno successivo alla partecipazione al CFA
- la partecipazione al Campo di Formazione Associativa
- la partecipazione ad eventi e incontri formativi proposti dall'Associazione ai vari livelli
- la partecipazione a momenti di democrazia associativa.

Il socio adulto è inoltre invitato a partecipare ad occasioni formative offerte da altri enti ed organizzazioni.

Art. 54 - Il Campo di Formazione Associativa (CFA)

Il CFA è rivolto ai soci adulti che hanno concluso da almeno 10 mesi la prima fase del percorso formativo di base.

Nel CFA le competenze vengono esplorate, confrontate, approfondite, con lo stile della ricerca, intesa come orientamento alla relazione e alla riflessione sulla esperienza di servizio.

Gli obiettivi formativi del CFA sono:

- verificare e sintetizzare la propria esperienza educativa e formativa per costruire prospettive future circa la propria scelta di essere educatore nella consapevolezza della propria storia;
- consolidare le scelte e le motivazioni ad essere capo educatore nel proprio contesto sociale in riferimento alle scelte del Patto Associativo;
- rafforzare la cultura e lo stile della formazione permanente;
- acquisire maggiore consapevolezza nella relazione educativa capo-ragazzo;
- verificare la propria capacità di applicazione intenzionale del metodo scout nella sua globalità;
- comprendere il metodo scout nel suo complesso e in particolare nella sua continuità attraverso le Branche;
- rielaborare le proprie esperienze di capo ed utilizzare le proprie competenze;
- comprendere le relazioni esistenti tra i diversi progetti associativi ed il territorio;
- divenire co-costruttori del pensiero associativo e concorrere all'elaborazione metodologica;
- stimolare la riflessione sull'essere Associazione e l'essere Chiesa.

Il CFA si realizza sotto forma di campo mobile e/o fisso, nell'ambito di un modello unitario nazionale formulato dalla Formazione Capi in collaborazione con le Branche.

La sua durata è di 7 giorni.

Ai partecipanti e alla Comunità Capi, entro novanta giorni, lo staff del Campo invia una valutazione utile per la prosecuzione delle proprie esperienze di servizio e del percorso formativo nello spirito della formazione permanente. La valutazione viene inviata per conoscenza anche ai Responsabili di Zona e ai Responsabili Regionali.

Art. 55 - Autorizzazione alla conduzione dell'unità

Ai soci adulti che hanno frequentato il CFA, il Comitato di Zona su richiesta della Comunità Capi, preso atto della valutazione dell'evento formativo, può rilasciare l'autorizzazione a condurre l'Unità per la durata di due anni associativi.

Art. 56 - Incontri ed eventi formativi associativi

Nella ottica della personalizzazione del percorso, per rispondere agli individuali bisogni formativi, è prevista come necessaria la partecipazione ad eventi ed incontri formativi organizzati dai diversi livelli associativi ed aventi attinenza con gli obiettivi del Progetto del Capo. Sarà il singolo socio adulto a scegliere gli eventi ed incontri cui partecipare.

Il socio adulto partecipa ogni anno a più incontri/eventi.

Tra gli eventi formativi la Associazione a livello regionale e/o nazionale propone: i Campi di Aggiornamento Metodologico, i Campi Bibbia, i Campi di Catechesi Biblica, i Laboratori biblici ed altri Seminari, Convegni, Cantieri e Campi di Specializzazione.

Art. 57 - Campi di Aggiornamento Metodologico (CAM)

I CAM sono diretti ai soci adulti che intendono prestare servizio in una branca diversa da quella del Campo di Formazione Metodologica.



Gli obiettivi formativi del CAM sono:

- acquisire le nuove competenze metodologiche richieste dal servizio;
- contribuire ad accrescere la capacità di saper individuare i propri bisogni formativi e costruire percorsi di soddisfazione degli stessi;
- approfondire gli strumenti specifici della Branca a cui il Campo si rivolge comprendendone la valenza pedagogica;
- sottolineare l'aspetto intenzionale nell'utilizzo degli strumenti del metodo della Branca specifica;
- far crescere la consapevolezza della responsabilità comune e l'importanza del confronto tra adulti.

Essi sono organizzati su base regionale o di area di Formazione Capi, su un modello unitario predisposto a livello nazionale dalla Formazione Capi, in collaborazione con le Branche.

Hanno durata di 3 giorni.

Art. 58 - Eventi formativi associativi

I Campi Bibbia sono eventi rivolti a soci adulti ed adulti extrasociativi, in cui viene proposto l'incontro con la Parola di Dio attraverso la lettura e la conoscenza della Bibbia. Offrono strumenti per leggere il testo biblico utilizzando gli strumenti tipici del metodo scout. Sono dedicati alla formazione del socio adulto sia a livello personale sia come educatore nel cammino di fede. La loro durata è di una settimana circa.

I Campi di Catechesi Biblica sono eventi in cui il metodo scout e la Parola di Dio sono messi a confronto per ripensare e approfondire la proposta di fede realizzata in Associazione. Sono rivolti a soci adulti interessati a sviluppare la propria formazione personale e competenza come educatore nel cammino di fede dei ragazzi. La loro durata è di 3-4 giorni.

I Laboratori Biblici sono eventi in cui si mette a confronto la Parola di Dio con un tema significativo o di attualità. Sono rivolti a soci adulti ed adulti extrasociativi che intendono approfondire il tema proposto nelle sue radici bibliche e nei suoi risvolti attuali anche dal punto di vista educativo. La loro durata è di 2-3 giorni.

I Seminari sono eventi rivolti ai soci adulti. ed hanno come obiettivi la crescita formativa ed il confronto rispetto a uno specifico tema. La durata è di 2 giorni.

I Convegni sono eventi rivolti ai soci adulti che hanno come obiettivo la riflessione e il confronto su temi a carattere educativo/metodologico e sociale. La loro durata varia da un fine settimana a 3/4 giorni.

I cantieri sono eventi rivolti ai soci adulti che hanno come obiettivo l'acquisizione di specifici strumenti metodologici attraverso l'esperienza diretta secondo il principio "educare facendo". La loro durata è di 2 giorni.

I campi di specializzazione sono eventi rivolti ai soci adulti che hanno come obiettivo la maturazione metodologica e tecnica. Hanno lo scopo di curare l'approfondimento e l'aggiornamento tecnico e metodologico, attraverso l'arte dell'imparare facendo. La durata è variabile da un fine settimana a 4 giorni.

Art. 59 - Occasioni formative esterne

Nella logica della personalizzazione del proprio percorso formativo, il socio adulto è invitato a trovare occasioni per approfondi-

re e affinare le conoscenze e capacità pedagogico, educative e tecniche nella partecipazione ad eventi organizzati da enti locali, regioni, enti ecclesiali, organismi del terzo settore, università ed altri arricchendo la propria formazione e valorizzando competenze ed esperienze personali.

E.6 - LA NOMINA A CAPO

Art. 60 – Nomina a Capo

Il socio adulto che ha concluso il percorso formativo della seconda fase e che svolge servizio a qualsiasi livello associativo può richiedere alla propria Comunità Capi la nomina a Capo.

La Comunità Capi, valutata positivamente la richiesta, la trasmette ai Responsabili di Zona.

La Capo Guida e il Capo Scout nominano i Capi della Associazione, su proposta degli Incaricati nazionali alla Formazione Capi, vista la valutazione del percorso formativo ed il parere favorevole dei Responsabili Regionali e di Zona.

L'Associazione considera valido per gli adulti provenienti da altre Associazioni Scout e Guide, riconosciute dal WOSM e dalla WAGGGS, l'itinerario effettuato ai livelli equiparabili al suo.

Nel caso in cui le Associazioni di provenienza non siano riconosciute, la decisione sulla validità dell'itinerario effettuato spetta alla Capo Guida e al Capo Scout, sentito il parere degli Incaricati nazionali alla Formazione Capi, nonché dei Responsabili di zona e Regionali.

Art. 61 - Wood-Badge

La nomina a Capo ha riconoscimento internazionale e dà diritto alla Wood-Badge.

E.7 - LA FORMAZIONE CONTINUA

Art. 62 – Formazione continua

La formazione continua è l'atteggiamento della persona in continua ricerca di occasioni e strumenti di apprendimento, aggiornamento, confronto e verifica.

Il socio adulto, conseguita la Nomina a Capo e Wood Badge, proseguirà il suo cammino formativo articolando personali percorsi formativi coerentemente con il proprio aggiornato Progetto del Capo. Parteciperà quindi, oltre che ai momenti di democrazia associativa, ad occasioni formative organizzate dall'Associazione ai vari livelli e a quelle proposte da altri enti ed organizzazioni.

E.8 - LA FORMAZIONE QUADRI, FORMATORI E ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Art. 63 – Formazione dei Quadri

La Formazione Capi nazionale, coordinandosi con il livello regionale, propone percorsi di supporto alla formazione dei quadri allo scopo di qualificarne il servizio.

In particolare:

- coordina i contenuti e le modalità dei Corsi Capi Gruppo;
- realizza, su richiesta di livelli associativi locali, percorsi formativi a domicilio (ad esempio per Consigli regionali, Responsabili di zona, Incaricati di Branca di Zona...);
- promuove il dibattito associativo su ruolo e funzione dei quadri;
- scrive contenuti editoriali;

- verifica periodicamente la rispondenza delle azioni attuate;

La Formazione Capi regionale organizza, a livello regionale o interregionale, su schema unitario nazionale, eventi di formazione al ruolo di Capo Gruppo, allo scopo di qualificare il loro servizio di animatori di adulti preferibilmente all'inizio del loro mandato. Durante la permanenza nel servizio di Capo Gruppo la formazione nel ruolo sarà integrata con altre occasioni proposte dal livello zonale e regionale.

Art. 64 – Formazione dei Formatori

La Formazione Capi nazionale, coordinandosi con il livello regionale, stimola e propone percorsi di supporto alla formazione dei Capi al servizio di Formatori. In particolare:

- realizza campi formativi per nuovi formatori nazionali e regionali;
- realizza momenti ed occasioni di approfondimento su tematiche o ambiti definiti e legati alla formazione, avvalendosi anche della collaborazione di esterni;
- promuove il dibattito associativo su ruolo e funzione dei formatori (Incontri nazionali Formatori);
- scrive contenuti editoriali;
- verifica periodicamente la rispondenza delle azioni attuate.

Art. 65 – Formazione degli Assistenti ecclesiastici

L'Associazione favorisce la formazione metodologica degli Assistenti Ecclesiastici, organizzando Campi Formativi appositi e promuovendo la partecipazione degli Assistenti ad altri eventi formativi offerti dall'Associazione.

Art. 65 bis – Disciplina dello stato transitorio

Nel corso del primo anno di attuazione della presente Sezione del Regolamento il nuovo iter entrerà in vigore in tutte le sue parti per i soci adulti che risultano censiti per la prima volta in Comunità Capi nell'anno scout 2008-2009.

Per i soci adulti che risultano già censiti in Comunità Capi prima dell'anno scout 2008-09 il nuovo iter entrerà in vigore in ogni sua parte eccetto che per l'obbligatorietà della partecipazione al Campo di Formazione Tirocinanti quale prerequisito per la partecipazione al Campo di Formazione Metodologica.

CAPO F - UNIFORMI E DISTINTIVI

Art. 66 - Emblema dell'Associazione

L'emblema dell'Associazione è costituito dal giglio di colore viola, con due stelle a cinque punte di colore giallo oro poste all'interno delle due foglie laterali, sovrapposto al trifoglio di colore giallo oro e scritta AGESCI di colore viola, contornati da un cerchio di corda, di colore viola, del diametro di cm. 4, con nodo piano posizionato in basso, il tutto posto su fondo del colore della camicia dell'uniforme.

L'emblema dell'Associazione è depositato e registrato regolarmente secondo le Leggi dello Stato ed internazionali che regolano l'uso dei Marchi, a cura del Comitato nazionale per il tramite dell'Ente Mario di Carpegna.

La riproduzione e l'uso dell'emblema con ogni mezzo è consentita solamente alle strutture associative previste dallo Statuto AGESCI.

L'emblema dell'Associazione, riprodotto sul distintivo ufficiale, è

il simbolo di appartenenza all'AGESCI, il suo uso è riservato esclusivamente ad ogni socio regolarmente censito; il distintivo viene portato sul petto al centro della tasca sinistra dell'uniforme da tutti i soci, esclusi i Lupetti e le Coccinelle che ne adottano uno proprio.

Il distintivo metallico, del diametro di cm.1, può essere portato da tutti i soci sull'abito borghese.

Art. 67 - Bandiera dell'Associazione

La bandiera è di colore celeste ONU e reca al centro l'emblema associativo. Essa deve essere esposta unitamente a quella italiana ed a quella dell'Unione Europea.

Art. 68 - Uniforme.

1- I capi costituenti l'uniforme prevista, il cui uso è riservato solo agli associati, sono:

- Per i Lupetti e le Coccinelle:
 - Berrettino, tipo inglese, verde scuro per i Lupetti/e e rosso per le Coccinelle.
 - Fazzolettone triangolare, colori del Gruppo.
 - Camicia azzurra.
 - Maglietta azzurra, tipo polo, manica corta.
 - Maglione blu.
 - Pantaloni corti blu.
 - Pantaloni lunghi blu.
 - Gonna-pantalone blu.
 - Cintura in cuoio.
 - Calzettoni blu.
 - Per gli Esploratori, le Guide, i Rover, le Scolte ed i soci adulti:
 - Cappellone boero, grigio.
 - Berrettino con visiera.
 - Fazzolettone triangolare, colori del Gruppo.
 - Camicia azzurra.
 - Maglietta azzurra, tipo polo, manica corta.
 - Maglione blu.
 - Pantaloni corti blu.
 - Pantaloni lunghi blu.
 - Gonna pantalone blu.
 - Cintura in cuoio.
 - Calzettoni blu.
 - Le Unità nautiche, durante le attività specifiche, utilizzano:
 - Cappellino bianco, tipo caciotta.
 - Maglietta blu, tipo marina, manica corta.
 - Maglione blu, tipo marina
 - Gli associati, durante le attività di Protezione civile, possono utilizzare:
 - Gilet, giallo alta visibilità.
- 2- Procedura di realizzazione: Nel rispetto delle norme stabilite dai Regolamenti AGESCI, tutti i modelli dei capi di abbigliamento costituenti l'uniforme sono ideati e richiesti dalla Commissione nazionale uniformi e distintivi (CNUD) alla Cooperativa Fiordaliso. I capi d'abbigliamento sono contrassegnati con il Marchio Scout; distribuiti agli associati dalle Rivendite ufficiali scout ed illustrati nel loro uso pratico durante le attività scout nell'Albo AGESCI, previsto dall'articolo 79 del presente Regolamento. La CNUD, nei casi di introduzione di capi nuovi o di modifica di quelli esistenti, provvederà:



1. all'ideazione del nuovo capo o della modifica dello stesso;
2. alla redazione della scheda tecnica del tessuto e del capo finito;
3. alla commissione del prototipo alla Cooperativa Fiordaliso.

I nuovi capi d'abbigliamento o quelli già esistenti ma sottoposti a modifica sono presentati al Consiglio generale per l'approvazione dopo una preliminare valutazione del Consiglio nazionale. I capi d'abbigliamento devono essere commissionati direttamente dalla Cooperativa Fiordaliso ad uno o più fornitori qualificati da individuarsi tra quelli iscritti in apposito elenco, a seguito di gara d'appalto, nel rispetto dei criteri ed orientamenti definiti dal Consiglio generale.

Prima che la CNUD autorizzi la definitiva messa in produzione dei capi, il fornitore dovrà consentire alla Commissione il controllo di un quantitativo di prototipi da essa preventivamente indicato.

Art. 69 - Fazzolettone di Gruppo

Il fazzolettone è simbolo distintivo del Gruppo e quindi è uguale per tutti gli associati membri delle Unità che lo compongono.

Il fazzolettone in stoffa a forma di triangolo rettangolo, di cm. 70 di lato (per i due lati corti), viene portato da tutti gli associati arrotolato sopra il bavero dell'uniforme, stretto con un apposito anello.

I colori e la composizione sono scelti d'intesa con il Comitato di Zona con esclusione dei modelli relativi a fazzolettone a livello nazionale o internazionale (ad es. Campi Scuola nazionali, Gilwell, ecc.).

Art. 70 – Insegne

Le insegne dell'AGESCI sono:

- a. nazionale: la bandiera nazionale italiana, issata unitamente a quella dell'Associazione prevista dall'articolo 67 del presente Regolamento ed alla bandiera dell'Unione Europea.
- b. Reparto Esploratori e Guide: la "Fiamma", costituita da un triangolo di stoffa alto cm 23 per 40 con i due lati arrotondati, realizzata in stoffa con i colori del gruppo di appartenenza, recante al centro, sui due lati, l'emblema dell'Associazione. La Fiamma è portata su un apposito alpenstock lungo cm. 150.
- c. Branco di Lupetti: il "Totem", realizzato in legno, raffigurante un lupo in movimento, montato su un apposito alpenstock lungo cm. 150.
- d. Cerchio di Coccinelle: la "Lanterna", in metallo, funzionante, di colore rosso.
- e. Squadriglia Esploratori e Guide: il "Guidone", costituito da un triangolo di stoffa bianca alto cm.23 per 40 con i due lati arrotondati, recante al centro, sui due lati, le sagome degli animali disegnati da Baden-Powell in colore rosso, in blu per le squadriglie nautiche. Il Guidone è portato su apposito alpenstock lungo cm. 150.

Art. 71 – Distintivi

1. Elenco dei distintivi

I distintivi il cui uso è riservato solo agli associati, sono:

- a. Per i Lupetti e le Coccinelle:
 - A1 - Distintivo di appartenenza all'AGESCI, modello per il berretto e per la maglia.
 - A2 - Distintivi di progressione personale.
 - A3 - Distintivi di specialità individuali.

- A4 - Distintivi di capo e di vice capo sestiglia.
- A5 - Distintivi di sestiglia.
- A6 - Fibbia per cintura.
 - b. Per gli Esploratori e le Guide:
 - B1 - Distintivo di appartenenza all'AGESCI, raffigurante l'emblema dell'Associazione.
 - B2 - Distintivi di progressione personale.
 - B3 - Distintivi di specialità individuali.
 - B4 - Brevetti di competenza.
 - B5 - Distintivi di capo e di vice capo squadriglia.
 - B6 - Distintivi di squadriglia.
 - B7 - Fibbia per cintura.
 - c. Per i Rover e le Scolte:
 - C1 - Distintivo di appartenenza all'AGESCI, raffigurante l'emblema dell'Associazione.
 - C2 - Fibbia per cintura.
 - d. Per i soci adulti:
 - D1 - Distintivo di appartenenza all'AGESCI, raffigurante l'emblema dell'Associazione.
 - D2 - Distintivi di funzione e responsabilità.
 - D3 - Fibbia per cintura.
 - e. Per gli appartenenti alle unità Nautiche riconosciute come tali
 - E1 - distintivo scout nautici

2. Procedura di realizzazione:

Tutti i modelli a colori dei distintivi e la loro collocazione, escluso l'emblema dell'Associazione previsto all'articolo 66 del presente Regolamento, sono richiesti e ideati con disposizione congiunta da: 1) la Commissione nazionale uniformi e distintivi (CNUD); 2) gli Incaricati nazionali alle branche direttamente interessate, dopo un eventuale coinvolgimento degli associati con i mezzi ritenuti più opportuni.

I distintivi richiesti sono progettati dalla CNUD e commissionati dalla Fiordaliso ai fornitori che rispondono ai criteri di cui all'allegato D. Essi sono approvati ed inseriti nello schedario dei distintivi AGESCI, depositato presso la Segreteria nazionale e la Fiordaliso, dalla CNUD che li rende ufficiali e ne autorizza la produzione in serie alla Fiordaliso; sono distribuiti dalle Rivendite ufficiali scout regionali; sono illustrati nella loro esatta collocazione sull'uniforme nell'Albo dell'AGESCI previsto dall'articolo 79 del presente Regolamento.

Art. 72 - Distintivo regionale

Il distintivo di Regione è costituito da uno scudetto della dimensione di circa cm. 4 x 4,5 recante l'emblema regionale, il cui disegno è proposto dal Comitato regionale ed approvato dall'Assemblea regionale.

La proprietà del distintivo di Regione, il suo uso con ogni mezzo, la sua produzione e vendita sono di esclusiva competenza del Comitato regionale per mezzo della Rivendita ufficiale scout regionale.

Il distintivo di Regione viene applicato sulla parte alta della manica destra della camicia.

Art. 73 - Distintivo di Gruppo

Il distintivo indicatore di Gruppo è costituito da una striscia convessa di colore verde delle dimensioni di cm. 8 x 2, sulla quale è scritto, in colore giallo, il nome della località sovrapposto al

numero del Gruppo.

Nei comuni con presenza significativa di bilinguismo riconosciuto, il nome della località viene scritto nelle due lingue.

Il distintivo di Gruppo viene portato immediatamente sopra al distintivo regionale, al margine superiore della manica destra della camicia.

Art. 74 - Uniformi e distintivi dei settori

I soci appartenenti ai vari settori associativi indossano, durante la partecipazione alle attività proprie del settore, i capi di uniforme speciali e i fazzolettoni realizzati per mezzo della Cooperativa Fiordaliso in base ai modelli approvati dalla Commissione nazionale uniformi e distintivi.

Art. 75 - Riconoscimento di benemerenzza

Il Riconoscimento di Benemerenzza viene conferito dalla Capo Guida e dal Capo Scout, di propria iniziativa o su proposta di soci adulti dell'Associazione, a soci ed anche a persone estranee all'AGESCI, ad Enti pubblici e privati e ad associazioni che abbiano meritato particolari benemerenzze verso il movimento.

Esso è costituito da una targa raffigurante l'emblema dell'Associazione e da un diploma riportante la motivazione del riconoscimento.

Art. 76 - Riconoscimenti personali

I soci che hanno ricevuto onorificenze e medaglie da parte della WAGGGS, dal WOSM e da altre Associazioni Guide e Scout ufficialmente riconosciute, possono portarle sull'uniforme AGESCI.

Art. 77 - Distintivo Federazione italiana dello Scouting (FIS)

Il distintivo FIS è il segno, sia nell'ambito interno che in occasione di partecipazione a manifestazioni all'estero, dell'appartenenza allo scouting italiano.

Il distintivo, il cui disegno è stabilito dal Comitato federale FIS, viene portato da tutti gli associati sull'uniforme.

Art. 78 - Distintivo WAGGGS e WOSM

I distintivi delle Organizzazioni mondiali guide e scout, a cui l'Associazione partecipa, vengono portati da tutti gli associati sull'uniforme, come segno di appartenenza alla grande fraternità internazionale scout.

Detti distintivi sono realizzati nei modelli fissati dai competenti organi delle rispettive organizzazioni mondiali e nelle dimensioni determinate dalla Commissione nazionale uniformi e distintivi.

I soci di sesso femminile portano quello dell'Associazione mondiale delle guide (WAGGGS); i soci di sesso maschile quello dell'Organizzazione mondiale dello scouting (WOSM).

Art. 79 – Albo dell'uniforme, distintivi, insegne e bandiere dell'AGESCI

L'Albo dell'AGESCI è un mezzo per insegnare ad ogni socio il corretto uso dell'uniforme e dei distintivi AGESCI ed informarlo e consigliarlo adeguatamente su quanto è disponibile in vendita presso le Rivendite ufficiali scout.

L'Albo descrive nei loro dettagli tecnici tutti i capi dell'uniforme, contrassegnati dal Marchio Scout e tutti i distintivi previsti dai Regolamenti AGESCI; ne illustra le varie situazioni d'impiego con l'esatta collocazione dei distintivi stessi sull'uniforme.

L'Albo illustra le insegne e le bandiere; i riconoscimenti ed i distintivi speciali; le specialità di squadriglia, ecc. previsti dai Regolamenti. Illustra altresì i distintivi, i fazzolettoni e gli indumenti speciali.

L'Albo è realizzato graficamente, con impegno congiunto, dalla Commissione nazionale uniforme e distintivi e dal settore Stampa periodica dell'AGESCI.

All'Albo è allegato il listino dei prezzi degli articoli a Marchio Scout ivi pubblicati.

La distribuzione e la vendita agli associati di quanto descritto nell'Albo dell'AGESCI avviene esclusivamente presso le Rivendite ufficiali scout regionali e le loro succursali, fatta eccezione per i riconoscimenti e le insegne che, come stabilito dal Regolamento, sono riservati solo agli aventi diritto.

Art. 80 – Uniformi e distintivi: Allegati “A”

Sono parte integrante di questo Regolamento associativo i seguenti allegati:

A1 Emblema dell'Associazione (Brevetto Ministero dell'Industria n. 464764 rilasciato il 12/2/87);

A2 Emblema dell'Associazione (Pin per abito borghese);

A3 ed A4 Distintivi della branca E/G, R/S e per soci adulti;

A5, A6 ed A7 Distintivi per la branca Lupetti;

A8 ed A9 Distintivi per la branca Coccinelle;

A10 Distintivo degli Assistenti ecclesiastici;

A11 Distintivo Scout nautici.

CAPO G - AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Art. 81 – Responsabilità ed autonomia

L'amministrazione economico-finanziaria di ciascun livello associativo è affidata ai rispettivi organi responsabili, nel quadro dell'autonomia prevista dallo Statuto; essi la esercitano di norma mediante l'opera di un Tesoriere.

Art. 82 – Bilanci associativi

Al termine di ciascun esercizio, che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, gli organi responsabili di ciascun livello associativo redigono i bilanci consuntivo dell'esercizio precedente, preconsuntivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio successivo su schema uniforme a quello del Comitato nazionale e l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione sottoponendoli per l'approvazione agli organi rappresentativi rispettivamente competenti.

Il bilancio consuntivo di ogni esercizio è sempre composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

I bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo dell'Associazione a livello nazionale devono essere approvati annualmente dal Consiglio generale nella sua sessione ordinaria.

Dopo la loro approvazione i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo dovranno essere portati a conoscenza della struttura immediatamente superiore (Comitato di Zona per i Gruppi, Comitato regionale per le Zone, Comitato nazionale per le Regioni). Per il livello di Gruppo, i bilanci devono essere illustrati anche alle famiglie, in un'ottica di trasparenza offerta, anche se non richiesta.



Art. 83 – Quota associativa

La quota di censimento versata annualmente da ciascun socio per l'andamento dell'intera Associazione, è fissata - anche in misura differenziata - dal Consiglio generale che ne stabilisce altresì i criteri di ripartizione tra la gestione associativa nazionale e le strutture locali.

Le modalità di ritorno alle Regioni dovranno considerare, oltre al numero degli associati, le singole peculiarità relativamente a risorse disponibili, dimensione territoriale, posizione geografica e del decentramento di funzioni.

Il pagamento della quota costituisce diritto per ogni associato all'ottenimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal Consiglio generale con l'approvazione del conto preventivo ed inoltre comprende la volontaria sottoscrizione dell'abbonamento alle riviste associative al prezzo indicato in copertina.

È facoltà delle Regioni prevedere una quota aggiuntiva al censimento che dovrà essere deliberata - come entità e come modalità - con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea regionale regolarmente costituita.

La quota aggiuntiva regionale dovrà essere finalizzata a finanziare progetti chiaramente definiti, con durata massima di tre anni e per importi che non superino il 20% della quota di censimento.

La deliberazione relativa a quote aggiuntive regionali dovrà essere portata sollecitamente a conoscenza della Segreteria nazionale.

Art. 84 – Altre risorse economiche

Nel rispetto dei criteri e principi identificati dallo Statuto l'Associazione può usufruire di altre risorse economiche, tra le quali:

- a. eredità, donazioni e legati;
- b. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
- c. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 85 – Segreteria nazionale

Il Comitato nazionale, per l'assolvimento dei compiti affidatigli e per la realizzazione dei servizi necessari al funzionamento della Associazione, si avvale, a livello nazionale, di una Segreteria nazionale, in cui opera personale dipendente, sotto la responsabilità di un Direttore. Il Comitato nazionale può avvalersi inoltre di un collaboratore retribuito determinandone compiti e durata dell'incarico.

Art. 86 - Incaricato/a all'Organizzazione

Compiti dell'Incaricato/a all'Organizzazione, a qualunque livello espliciti, sono:

- a. amministrare, anche mediante l'apporto di collaboratori ed esperti, il patrimonio di competenza, sulla base delle indica-

zioni di massima espresse dagli organi rispettivamente responsabili;

- b. predisporre annualmente la bozza di bilancio consuntivo, pre-consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato;
- c. attuare i mandati specifici, in materia economica, deliberati dagli organi rappresentativi dei vari livelli associativi;
- d. predisporre la bozza di relazione sulla gestione, da presentare, a cura del Comitato, a corredo dei bilanci consuntivo, pre-consuntivo e preventivo, che esponga l'andamento della gestione e delle scelte operative attuate, evidenziandone il rapporto e la coerenza con le linee politiche generali e di indirizzo dell'Associazione.

Per un migliore svolgimento del suo servizio, l'Incaricato/a nazionale all'Organizzazione può avvalersi della collaborazione di una Pattuglia nazionale costituita da persone da lui scelte tra membri e non dell'Associazione.

Art. 87 – Commissione economica nazionale

Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 51 dello Statuto la Commissione economica nazionale ha i seguenti compiti:

- a. seguire costantemente la gestione amministrativa dell'Associazione, a livello nazionale e regionale, verificando l'esatta interpretazione degli orientamenti espressi in materia dal Consiglio generale ed in ordine al rispetto delle decisioni assunte;
- b. verificare l'andamento gestionale ed amministrativo delle strutture societarie, commerciali e non, istituite a livello nazionale;
- c. esaminare le risultanze dei rendiconti regionali;
- d. collaborare nella verifica dell'andamento gestionale e amministrativo delle Cooperative rivendite ufficiali scout;
- e. seguire costantemente la gestione contabile dell'Associazione, a livello nazionale, mediante l'esame di tutta la relativa documentazione;
- f. verificare le risultanze del conto consuntivo predisposto dal Comitato nazionale, anche per mezzo di controlli periodici occasionali, sulla consistenza di cassa e dei conti bancari e postali;
- g. vigilare sull'osservanza delle disposizioni e sul rispetto delle formalità di legge;
- h. redigere una relazione annuale, da inviare tempestivamente ai Consiglieri generali.

Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione economica si raccorda con il Comitato nazionale attraverso l'Incaricato nazionale all'Organizzazione e la Segreteria nazionale.

I componenti la Commissione economica eleggono, al loro interno, il Presidente della Commissione.

Art. 88 – Commissione nazionale uniformi e distintivi: compiti

La Commissione nazionale uniformi e distintivi ha i seguenti compiti:

- a. stimolare e verificare la presenza attiva delle Regioni AGESCI di appartenenza negli organismi di gestione delle Cooperative cui è concesso il riconoscimento di Rivendita Ufficiale scout (o altre strutture equivalenti);
- b. disciplinare, concedere e revocare il riconoscimento di "Rivendita ufficiale scout" in accordo con la Regione AGESCI

- di appartenenza, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento del Marchio Scout (allegato B);
- c. proporre, disporre, conservare ed aggiornare i modelli ufficiali dei capi dell'uniforme e dei distintivi e di quanto è presentato nell'Albo previsto dall'articolo 79, in base alle norme del presente Regolamento;
 - d. affidare - predisponendo le opportune "schede tecniche prodotto" - alla Cooperativa Fiordaliso la ricerca dei fornitori, la loro iscrizione nell'elenco di cui all'art. 68, l'esame merceologico e le prove d'usura dei materiali di tutto quanto viene presentato sull'Albo;
 - e. definire, sulla scorta di quanto ad essa sottoposto dalla Cooperativa Fiordaliso, i prodotti ed i materiali di cui al punto c) nel rispetto delle "schede tecniche prodotto" e dei criteri e degli orientamenti stabiliti dal Consiglio generale. La CNU, d'intesa con la Cooperativa Fiordaliso, ha la possibilità di verificare la conformità dei prodotti anche attraverso controlli diretti presso i produttori (analisi a campione, inizio produzione, selezione capi, ecc.);
 - f. sovrintendere alla pubblicazione dell'Albo, predisposto ed edito dalla Cooperativa Fiordaliso, definendo congiuntamente ad essa i prezzi di vendita di tutti gli articoli ivi compresi;
 - g. sovrintendere all'uso del Marchio Scout secondo quanto previsto dall'allegato B al presente Regolamento controllandone la corretta applicazione.

Art. 89 – Commissione nazionale uniformi e distintivi: funzionamento

La durata dell'incarico di membro della Commissione uniformi e distintivi è quella prevista dall'articolo 12 dello Statuto.

Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito Regolamento interno (vedi allegato C).

La Commissione nazionale uniformi e distintivi si riunisce almeno una volta all'anno con i responsabili delle Rivendite ufficiali scout onde assicurare il proprio collegamento con la realtà operativa locale.

CAPO H - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLO STATUTO PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI

Art. 90 - Funzionamento e deliberazioni del collegio giudicante nazionale

La composizione del Collegio giudicante nazionale è quella prevista dall'articolo 53 dello Statuto.

Il Collegio giudicante nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri di cui uno è il Consigliere generale con funzioni di Presidente, uno il membro del Comitato nazionale e uno quello non permanente.

Il Collegio giudicante nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di vacanza dell'incarico o di assenza del Presidente le relative funzioni saranno assunte, per il tempo necessario, dal più anziano tra i Consiglieri generali.

Qualora un membro permanente del Collegio eletto dal Consiglio generale sia impossibilitato a ricoprire l'incarico in via continuativa, risulti incompatibile o sia dimissionario, esso viene sostituito dal primo dei non eletti il quale rimane in carica fino al successivo Consiglio generale.

I membri del Collegio che hanno iniziato l'istruttoria di un procedimento giungono a deliberazione finale del Collegio indipendentemente dalla scadenza del mandato.

Il Collegio giudicante nazionale si riunisce secondo un calendario stabilito dal suo Presidente ed esamina le richieste pervenute sulla base di un ordine di priorità da questi stabilito.

Art. 91 - Soggetti abilitati a promuovere il procedimento disciplinare

Sono abilitati a promuovere il procedimento disciplinare di cui all'articolo 57 dello Statuto:

- i Capi Gruppo del Gruppo interessato
- i responsabili di Zona
- tutti i Capi eletti nelle altre strutture associative fatta eccezione per i componenti del medesimo Collegio giudicante nazionale, della Capo Guida e del Capo Scout.

Il procedimento disciplinare viene promosso mediante richiesta scritta indirizzata al Collegio giudicante nazionale fatta pervenire al Direttore della Segreteria nazionale dell'Associazione. Tale richiesta dovrà contenere gli elementi ritenuti necessari a motivare l'avvio della procedura disciplinare e potrà essere corredata da ulteriori documenti a ciò utili.

Art. 92 - Modalità del procedimento disciplinare

Il Collegio giudicante nazionale, valutata la richiesta scritta e l'eventuale documentazione a corredo di cui all'articolo precedente, dispone l'archiviazione della procedura oppure l'avvio dell'istruttoria del procedimento disciplinare. In entrambi i casi il provvedimento è comunicato all'interessato ed al proponente tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla decisione.

Nel corso dell'istruttoria il Collegio ascolta le deduzioni del soggetto proponente e dell'interessato ed acquisisce tutta la documentazione e le informazioni ritenute utili. Il soggetto interessato può farsi assistere da un altro socio adulto, ha diritto di prendere visione di tutta la documentazione raccolta ed acquisita dal Collegio, produrre documenti, presentare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento.

Nel corso dell'istruttoria il Collegio può disporre con provvedimento immediato e sempre revocabile, la sospensione cautelare del socio interessato che può protrarsi fino all'assunzione del provvedimento definito. Tale provvedimento comporta l'interruzione immediata di qualsiasi servizio associativo svolto, ma non la decadenza dagli incarichi ricoperti in Associazione.

L'adozione del provvedimento di sospensione cautelare viene comunicata tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data di assunzione della decisione ed in forma riservata al socio interessato, al soggetto proponente ed al Responsabile del livello in cui il socio presta servizio.

Dichiarata chiusa l'istruttoria, che non può protrarsi per un tempo superiore a sei mesi, il Collegio assume con decisione motivata, uno dei provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 58 dello Statuto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.



Le deliberazioni ed ogni altra decisione del Collegio giudicante nazionale sono comunicate al socio interessato entro dieci giorni dalla loro assunzione. Entro lo stesso termine verranno comunicati, in forma riservata ed a cura del Direttore della Segreteria nazionale, al soggetto proponente, ai Capi Gruppo, ai Responsabili di Zona e della Regione di appartenenza del soggetto interessato, nonché ai Presidenti del Comitato nazionale in qualità di titolari del trattamento dei dati nazionali, l'esito del procedimento e l'eventuale provvedimento disciplinare adottato.

Art. 93 - Provvedimenti disciplinari e loro effetti

Il provvedimento di censura è una dichiarazione scritta di riprovazione di un comportamento, anche omissivo, tenuto da un socio adulto. Tale provvedimento non comporta l'interruzione del servizio svolto dal socio né la decadenza da eventuali incarichi associativi ricoperti.

Il provvedimento di sospensione temporanea determina la decadenza con effetto immediato da ogni incarico associativo ricoperto per la durata stabilita dal Collegio.

Al socio adulto sottoposto a sospensione temporanea, non è revocato il censimento né preclusa la partecipazione alle attività di una Comunità Capi, con le modalità che la stessa deciderà in accordo con i Responsabili della Zona di appartenenza. In ogni caso è esclusa la partecipazione del socio sospeso a decisioni di natura educativa e da qualsivoglia attività che coinvolga i soci giovani, sia nel gruppo di appartenenza che in ogni altro ambito associativo.

Qualora al socio adulto temporaneamente sospeso, sia affidata la conduzione di un'Unità, la Comunità Capi d'accordo con i Responsabili di Zona, decide in merito alle modalità di prosecuzione delle attività dell'Unità.

Il provvedimento di radiazione comporta la cancellazione definitiva del socio adulto dagli archivi nazionali dell'Associazione, senza diritto al rimborso delle quote versate.

Art. 94 - Ricorso a Capo Guida e Capo Scout

Contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio giudicante nazionale è ammesso il ricorso alla Capo Guida ed al Capo Scout.

L'impugnazione si esercita mediante ricorso scritto da far pervenire entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio giudicante nazionale.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione della deliberazione del Collegio giudicante nazionale, finché non interviene la decisione della Capo Guida e del Capo Scout, che sono tenuti a pronunciarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Art. 95 - Procedimento disciplinare nei confronti di membri del Collegio giudicante nazionale, del Comitato nazionale e della Capo Guida e del Capo Scout

Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di un membro permanente del Collegio giudicante nazionale eletto nel Collegio dal Consiglio generale, la valutazione preliminare e l'eventuale procedimento disciplinare è di competenza dei tre membri permanenti del Collegio rimanenti, con modalità e garanzie analoghe a quelle previste negli articoli precedenti.

Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti della Capo Guida, del Capo Scout e di membro eletto del Comitato nazionale, la valutazione preliminare e l'eventuale procedimento disciplinare è di competenza dei tre membri permanenti eletti nel Collegio dal Consiglio generale con procedure e modalità analoghe a quelle previste dagli articoli precedenti, fatta eccezione per il ricorso a Capo Guida e Capo Scout, nel caso di provvedimento emesso contro questi ultimi, che non è ammesso.

Nel caso previsto dal comma precedente, la deliberazione del Collegio giudicante nazionale deve essere ratificata dal Consiglio nazionale, che decide a maggioranza semplice, nella prima riunione utile successiva all'adozione del provvedimento. In caso di mancata ratifica il provvedimento disciplinare è annullato.

Art. 96 - Adempimenti amministrativi

Tutte le comunicazioni del Collegio giudicante nazionale devono avere forma scritta, ed essere curate in modo riservato dal Direttore della Segreteria nazionale.

Di ogni seduta del Collegio dovrà essere redatto dettagliato verbale a cura del Presidente, da conservare secondo un ordine cronologico in luogo riservato, presso la Segreteria nazionale unitamente ai fascicoli relativi ai casi esaminati.

Il verbale dopo la ratifica del Collegio, viene trasmesso alla Capo Guida ed al Capo Scout ed al Direttore della Segreteria nazionale.

L'accesso ai verbali ed agli altri documenti riservati del Collegio giudicante nazionale da parte di persone diverse da quelle in precedenza indicate, deve essere esplicitamente autorizzato dai Presidenti del Comitato nazionale, quali titolari del trattamento dei dati personali che ne definiscono anche le modalità.

Il Collegio redige annualmente una relazione di sintesi da presentare alla sessione ordinaria del Consiglio generale, in cui riferisce della propria attività, con particolare riguardo a:

- numero e tipologia delle richieste di procedimento disciplinare pervenute e dei procedimenti di cui è stata avviata la fase istruttoria ed il livello di provenienza delle richieste;
- casistica dei comportamenti indagati rispetto a quelli individuati dallo Statuto;
- numero, tipologia e motivazioni dei provvedimenti irrogati dal Collegio giudicante nazionale;
- numero, esiti e motivazioni dei ricorsi a Capo Guida e Capo Scout.

In caso di sospensione temporanea o cautelare di un socio adulto, il Direttore della Segreteria nazionale predispone le adeguate procedure amministrative ed informatiche, affinché al socio, durante la permanenza del provvedimento, non possano essere affidati incarichi associativi di qualsivoglia natura.

Terminato il periodo previsto di sospensione temporanea, al successivo censimento, viene data comunicazione, in forma riservata, da parte del Direttore della Segreteria nazionale, ai Capi Gruppo del Gruppo ove il socio è censito ed ai Responsabili di Zona di appartenenza, che il socio adulto è stato soggetto a provvedimenti disciplinare di sospensione temporanea.

In caso di radiazione, il Direttore della Segreteria nazionale, predispone le adeguate procedure amministrative ed informatiche, affinché venga definitivamente inibito un nuovo censimento del socio adulto oggetto del provvedimento.

CAPO I - NORME VARIE

Art. 97 – Risoluzione delle controversie

Nel rispetto dei principi identificati dallo Statuto, le controversie devono essere risolte a ogni livello associativo, dopo aver sentito le parti interessate.

Qualora una controversia non possa essere risolta nell'ambito di un Gruppo, la decisione è demandata ai Responsabili del livello di Zona e, in successiva istanza, ai Responsabili del livello regionale, sentiti i rispettivi Comitati.

Le controversie sorte nell'ambito della Zona e che non trovano soluzione a tale livello, saranno demandate ai Responsabili del livello regionale ed in successiva istanza ai Presidenti del Comitato nazionale, sentiti i rispettivi Comitati.

Le controversie sorte nell'ambito della Regione e non risolte dal Livello regionale, saranno demandate ai Presidenti del Comitato nazionale, sentito il Comitato.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto, è comunque ammesso l'ulteriore ricorso alla Capo Guida ed al Capo Scout che devono decidere congiuntamente e definitivamente.

Art. 98 – Conflitto d'interessi

I dipendenti dei diversi livelli associativi e coloro che intrattengono rapporti di lavoro autonomo nella forma di consulenza e/o di collaborazione, non possono ricoprire incarichi associativi in strutture "di mandato" e "di controllo" del loro operato.

Art. 99 – Giornata del pensiero

L'ideale di fraternità che unisce gli Scout e le Guide di tutto il mondo trova la sua particolare celebrazione nella Giornata del pensiero che anche l'AGESCI, secondo la tradizione mondiale del movimento, festeggia il 22 febbraio, anniversario della nascita di Lord e Lady Baden-Powell.

Art. 100 – Associati di altre nazionalità

Gli associati di altre nazionalità possono usare anche le insegne del proprio Paese.

Art. 101 – Salute e forza fisica

I soci adulti dell'Associazione, in forza della scelta scout da essi fatta, si sentono personalmente responsabili della propria salute; pertanto si sforzano di astenersi dal fumo come da ogni altra abitudine nociva, consci anche di danneggiare, con il loro esempio, i soci giovani.

APPENDICE – PROFILO DEL CAPO

Mozione 17 del Consiglio generale 1991

Figura del capo; Formazione capi; Patto Associativo; Ruolo del capo; Valori di riferimento.

Il Consiglio generale '91, preso atto del documento sul profilo funzionale del capo preparato dalla Formazione capi,

DÀ MANDATO

allo stesso Settore Formazione capi di riformularlo tenendo conto delle seguenti indicazioni e proposte di integrazione.

1. Il profilo funzionale va inteso come indicazione di capacità e

competenze del capo, da utilizzare come strumento di lavoro da parte dei formatori nelle attività di formazione dei capi e da parte delle Co.Ca.

2. Il profilo va articolato specificando le capacità e le competenze rispetto alle tre esigenze formative evidenziate nel documento sulla formazione dei capi.
3. Con riguardo alla prima esigenza (crescita di adulti come persone e come capo secondo le scelte del Patto Associativo e con un progetto) si può evidenziare che:
 - a. circa le doti personali del capo nell'ambito di una più complessiva capacità di rapportarsi agli altri e al proprio ambiente in modo maturo, occorre sottolineare, nell'attuale contesto associativo, i seguenti elementi:
 - tensione verso la fedeltà agli impegni presi, all'armonia tra i diversi ambiti di vita e alla gestione efficace del proprio tempo;
 - capacità di guardare al futuro con speranza e profezia;
 - capacità educativa e relazionale di comprendere e accogliere la diversità con particolare riguardo, oggi, agli aspetti razziali, culturali, economico-sociali e religiosi;
 - b. scelta cristiana e scelta politica come elaborazione culturale personale della dimensione umana ecclesiale e politica, come capacità di lettura della realtà e di proposta, come testimonianza coraggiosa nella vita quotidiana, come inserimento nelle realtà territoriali, come partecipazione attiva alla comunità ecclesiale e civile;
 - c. scelta di servizio educativo in Agesci come vocazione gioiosa che dà solidità all'attività di educatore al di là di altre pur importanti motivazioni al servizio.
4. Per quanto riguarda la seconda esigenza (competenza pedagogica e metodologica) vanno sottolineati i seguenti elementi:
 - a. comprensione del metodo scout nel suo complesso e quindi della continuità di esso nelle diverse branche;
 - b. comprensione delle motivazioni pedagogiche alla base dell'utilizzo del metodo;
 - c. capacità di tradurre la proposta educativa in progetto educativo e in programmi di unità;
 - d. comprensione e messa in pratica delle caratteristiche fondamentali del rapporto educativo tra adulto e ragazzo in una Unità scout ("punto d'appoggio" e "guida", educare attraverso il metodo e la comunità, ecc.).
5. Per quanto riguarda la terza esigenza (formazione associativa) vanno evidenziati i seguenti elementi:
 - a. capacità di educare nella comprensione della rete di relazioni che è attorno al ragazzo (famiglia, scuola, altre agenzie educative, contesto socio culturale);
 - b. capacità di lavorare con altri adulti in Co.Ca. e in staff con particolare riguardo alla diarchia;
 - c. comprensione del servizio di capo anche come attività di formazione di altri capi all'interno dello staff;
 - d. capacità di sintesi personale della cultura associativa;
 - e. partecipazione attiva e cosciente alla vita dell'Associazione.



ALLEGATO A

Emblema e Distintivi – Rif. Art. 80

Sono qui riportati i distintivi ufficiali denominati allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11



A1



A2



A3



A4



A5



A6



A7



A8



A9



A10



A11

ALLEGATO B

Regolamento del Marchio Scout

Rif. Art. 88

Art. 1

Al fine di salvaguardare in campo nazionale l'uniformità delle forniture dell'uniforme e l'attività delle Rivendite ufficiali SCOUT, viene istituito un marchio denominato Marchio Scout.

Art. 2

L'uso e l'applicazione del Marchio Scout su ogni capo dell'uniforme, è l'unica e vera garanzia che gli associati hanno di acquistare materiale conforme alle norme del Regolamento associativo, idoneo alla sua funzione e ad un prezzo controllato.

Art. 3

Il disegno del Marchio Scout, approvato dalla Commissione nazionale uniformi e distintivi, è depositato e registrato regolarmente secondo le Leggi dello Stato ed internazionali che regolano l'uso dei marchi. Il disegno è riprodotto in allegato al presente Regolamento (Allegato 1)

Art. 4

Il Marchio Scout verrà applicato a tutti gli articoli costituenti l'uniforme, previsti dall'Art.68 del Regolamento che avranno

preventivamente ricevuto l'approvazione della Commissione nazionale uniformi e distintivi.

Art. 5

Al fine di una corretta valutazione del prodotto, la Fiordaliso dovrà fornire alla Commissione nazionale uniformi e distintivi, per la loro sperimentazione, campioni degli indumenti appena disponibili e nelle taglie richieste, per ottenere su questi la concessione dell'uso esclusivo dell'applicazione del Marchio Scout.

Art. 6

Il marchio dovrà essere direttamente applicato in fase di lavorazione dal fabbricante ufficialmente prescelto dalla società cooperativa Fiordaliso.

Art. 7

Le cooperative cui è concesso il riconoscimento di Rivendita ufficiale scout (o altre strutture equivalenti), operanti sotto la responsabilità ed il controllo dei rispettivi Comitati regionali dell'AGESCI, si impegnano a vendere, al prezzo concordato su base nazionale, tutti gli indumenti dell'uniforme, i distintivi e le insegne ufficiali, che essendo regolamentari, per modello, siano presentati nell'Albo dell'AGESCI.

Art. 8

In spirito di fraterna collaborazione e nell'interesse dei com-

ponenti dell'Associazione, la Commissione nazionale uniforme e distintivi potrà effettuare controlli presso le Rivendite ufficiali scout, al fine di garantire il corretto utilizzo del Marchio Scout.

Art. 9

L'uso del Marchio Scout e la sua diffusione può avvenire solo all'interno dell'Associazione o delle Rivendite ufficiali scout, esclusivamente nel rispetto delle presenti norme. La sua applicazione è proibita tassativamente al di fuori degli articoli e dei modelli prescelti dalla Commissione nazionale uniformi e distintivi. Ogni irregolarità ed abuso da parte di chiunque sarà punito, nell'ambito dell'AGESCI in via disciplinare ed al di fuori dell'Associazione sarà tutelato nelle forme di legge. La Commissione nazionale uniformi e distintivi, potrà revocare il riconoscimento di ufficialità, previsto dall'Art. 88 - b del Regolamento, alle Rivendite ufficiali scout che si renderanno inadempienti.

Allegato 1



ALLEGATO C

Regolamento della Commissione nazionale uniformi e distintivi (CNUD)

Rif. Art. 89

Art. 1

La Commissione nazionale uniformi e distintivi (CNUD) è un organo nazionale composto da cinque membri, eletti dal Consiglio generale.

I membri eleggono al loro interno il Presidente della Commissione.

La CNUD, oltre a tutti i compiti previsti dall'articolo 88 del Regolamento, ha per scopo:

- disciplinare il riconoscimento delle Rivendite ufficiali scout subordinandolo alla presenza, nei Consigli di amministrazione delle singole Cooperative, di componenti eletti sulla base delle candidature espresse dai rispettivi Comitati regionali;
- partecipare ai lavori della struttura competente della Cooperativa Fiordaliso per definire congiuntamente i prezzi di vendita dei capi costituenti l'uniforme e sorvegliare sulla loro applicazione;

- controllare il rispetto dei criteri generali e gli orientamenti definiti dal Consiglio generale per quanto riguarda l'elenco dei fornitori e la realizzazione di quanto previsto all'art.88 punto c) del Regolamento.

Art. 2

I componenti della CNUD, oltre a quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento, al fine di dare una corretta soluzione di continuità al lavoro della Commissione stessa, possono scaglionare le scadenze dal mandato in modo da sostituirne almeno un membro ogni anno.

I componenti della CNUD operano sulla base del principio della collegialità, di cui all'articolo 14 dello Statuto AGESCI, e possono ricevere, per decisione ufficiale della Commissione, mandati operativi per assolvere incarichi specifici e delimitati nel tempo, nell'ambito dei compiti previsti dal Regolamento.

Art. 3

La CNUD si riunisce ogni qual volta almeno tre membri ne chiedono la convocazione e comunque almeno due volte all'anno.

Art. 4

La riunione della CNUD è ritenuta validamente costituita se sono presenti almeno tre dei suoi membri.

Il membro che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive della CNUD potrà essere dichiarato decaduto e sarà sostituito, per cooptazione da parte del Comitato nazionale, con il primo dei non eletti nell'ultimo Consiglio generale, rimanendo in carica fino alla naturale scadenza del mandato elettivo del membro dichiarato decaduto.

Art. 5

L'ordine dei lavori delle riunioni della CNUD viene deciso e comunicato con un anticipo di almeno venti giorni. È comunque facoltà di ogni singolo membro della CNUD chiedere al Presidente l'iscrizione all'ordine del giorno di altri argomenti, purché almeno dieci giorni prima della data fissata. La Segreteria provvederà ad informare tempestivamente tutti gli altri membri.

Art. 6

Le deliberazioni della CNUD sono valide se raccoglieranno almeno tre voti favorevoli; esse sono immediatamente esecutive. Il verbale ufficiale della riunione verrà reso noto immediatamente al Comitato nazionale, che provvederà alla divulgazione ed applicazione delle deliberazioni adottate nell'ambito associativo.



ALLEGATO D

Criteria generali e orientamenti da seguire nella realizzazione dei capi dell'uniforme

Rif. Art. 68

I criteri individuati, vista la valenza educativa data all'uniforme dal Metodo scout, tendono a dotare l'Associazione di un'uniforme essenziale ma rispondente ad esigenze di vestibilità, praticità ed estetica. I tessuti scelti, compreso il velluto o tessuti alternativi, dovranno rispondere pienamente ai criteri individuati.

1. Vestibilità

L'uniforme deve essere sentita come propria da ciascuno facendo particolarmente attenzione alle varie età degli associati, nel rispetto delle esigenze dell'essere uomo o donna e non come corpo estraneo. Foggia, peso devono essere rispondenti alle esigenze attuali di chi indossa l'uniforme in modo da consentire agilità nello svolgimento delle attività.

2. Unicità

I capi dell'uniforme sono quelli fissati dal Regolamento e descritti nell'Albo Ufficiale dell'Associazione.

3. Tessuti

L'Associazione, nel rispetto dei criteri indicati, prevede specifici tessuti per i vari capi dell'uniforme indicando gli standard di qualità e resistenza.

Ogni deroga, richiesta dai fornitori, deve essere espressamente autorizzata.

Fibre

Viste le caratteristiche delle fibre naturali quali bassa infiammabilità, buona traspirazione, scarsa predisposizione alle scariche elettriche ed anallergicità, se ne propone l'utilizzo riservandosi la possibilità di valutare che l'impiego di fibre miste contenenti una bassa percentuale di fibre sintetiche non intacchi le garanzie offerte dalle fibre naturali e garantisca una maggiore resistenza all'usura, alla conservazione del colore e all'irrestringibilità.

Standard specifici (secondo i parametri di mercato) definiti per ogni singolo capo come da schede tecniche redatte dalla CNUD

- Solidità del colore al lavaggio, al sudore e alla luce;
- Assenza di sostanze tossico nocive (vedi formaldeide e metalli pesanti);
- Irrestringibilità e stabilità dimensionale;
- Resistenza alla lacerazione e all'usura;
- Bassa infiammabilità

4. Economicità

In presenza di una politica di acquisti saggia e accorta condotta secondo le regole della trattativa commerciale (richiesta di preventivi, comparazione delle offerte, rilancio al più basso reso possibile dai numeri associativi) l'economia va riferita a:

- un buon rapporto qualità/prezzo
- massima qualità del prodotto nelle migliori politiche d'acquisto.

L'Associazione deve avere garanzia da parte del fornitore, pena l'annullamento del contratto, che la produzione dei capi forniti non sia ottenuta con sfruttamento dei minori e/o lavoro "nero", e comunque sia realizzata nel rispetto della normativa vigente del diritto interno ed internazionale in materia di lavoro.

Riteniamo che non sia praticabile la politica del risparmio ad ogni costo.

5. Garanzie

L'Associazione richiede al fornitore di produrre sempre:

- scheda tecnica a garanzia delle caratteristiche del prodotto;
- apposizione dei codici internazionali di manutenzione dei capi;
- rispetto degli standard qualitativi e normative cogenti italiane ed europee;
- certificazione dell'osservanza della normativa in materia di diritto del lavoro.

L'Associazione tramite la CNUD opera controlli a campione sui capi forniti al fine di verificare la corrispondenza tra gli stessi ed il relativo capitolato.

La CNUD come garante della qualità nei confronti degli associati, in caso di incongruenza tra capitolati e merce fornita, informerà la Fiordaliso che provvederà ad agire nei confronti del fornitore secondo quanto previsto dal contratto di fornitura.

L'Associazione richiede al fornitore, tramite il capitolato di fornitura, l'osservanza:

- dei dati tecnici;
- delle caratteristiche tintoriali e di stabilità dimensionale;
- eventuali altri dati tecnici.

ALLEGATO E

Protocollo Operativo EPC

Premesso che il Consiglio generale 2008 ha approvato il Protocollo Operativo EPC dell'AGESCI, nell'ambito della più complessiva approvazione del documento "Linee guida per l'educazione alla Protezione civile nelle ordinarie attività dell'AGESCI e Protocollo operativo" delegando il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato nazionale tramite l'Incaricato nazionale EPC, ad apportare aggiustamenti formali nel testo approvato, si dà notizia che tale Protocollo Operativo verrà allegato con la lettera "E" al Regolamento Organizzazione, non appena licenziato dal Consiglio nazionale. Si procederà peraltro alla pubblicazione del documento nella parte "Atti Ufficiali" del primo numero della rivista Proposta Educativa utile.

ALLEGATO F

Regolamento del fondo imprevisti

Art.1 – Definizione

Il Regolamento del fondo imprevisti disciplina la costituzione e l'utilizzo del fondo imprevisti, come risorsa a disposizione dell'Associazione per la corretta gestione di eventi imprevisti ed imprevedibili che – in quanto tali – richiedono risorse non preventivamente definibili nei bilanci associativi annuali.

Art.2 – Finalità del fondo

Il fondo imprevisti può essere utilizzato unicamente per la copertura di spese impreviste e comunque non riconducibili a voci relative a manifestazioni od altre attività diversamente previste e prevedibili, salvo diversa esplicita indicazione del Consiglio generale.

Art.3 - Misura del fondo imprevisti

Il fondo imprevisti viene costituito in misura compresa tra il 15% e il 20% del totale delle entrate imputabili al censimento dei soci.

Il Consiglio generale ogni anno fissa la misura del fondo con l'approvazione del bilancio preventivo.

Art.4 - Registrazione del fondo

Il fondo imprevisti viene registrato nello stato patrimoniale ed è un fondo a utilizzo vincolato secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento.

Art.5 - Ripristino del fondo

Qualora il fondo imprevisti risulti di importo inferiore a quello minimo previsto dall'art.3, esso deve essere ripristinato entro i quattro anni successivi.

Art.6 – Modifiche del Regolamento

Modifiche al presente Regolamento possono venir apportate dal Consiglio generale con procedura analoga a quella prevista per le modifiche del Regolamento.